



ALBERTO MATTIA SERAFIN \*

Dottorando di ricerca – Università di Cassino

***INDIGNUS NON POTEST CAPERE?***  
**IL NUOVO ART. 463 BIS C.C. TRA SOSPENSIONE**  
**DALLA SUCCESSIONE E NATURA GIURIDICA DELL'INDEGNITÀ**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il perimetro applicativo dell'art. 463-bis c.c. – 3. Le conseguenze della sospensione: vuoto normativo e ipotesi ricostruttive. – 4. Il curatore dell'eredità giacente (*rectius*, “sospesa”?). – 5. Rilievi finali, tra *vexatae quaestiones* e soluzioni operative.

1. – In ossequio a una tendenza evolutiva emersa al principio di questo millennio, tutta volta a sconfessare quell'inveterata convinzione – vigorosamente revocata in dubbio dalla moderna dottrina<sup>1</sup> – secondo cui la materia successoria sarebbe affidata a dogmi immutabili

---

\* Il presente contributo è stato redatto durante un periodo di ricerca presso il *Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht*; di qui i cenni di diritto tedesco talvolta affioranti in nota.

<sup>1</sup> Pressoché unanimemente condivisa è, oggi, la necessità di un ammodernamento del sistema successorio: cfr., ad es. e solo in tempi più recenti, P. PERLINGIERI, *La funzione sociale del diritto successorio*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, pp. 131 ss. e *spec. pp.* 143-146 (ove ci si augura l'adozione di una «[...] riforma risoluta, che non si limiti alla settoriale modificazione di una o più disposizioni singolarmente considerate, ma [che] aspiri coraggiosamente a rimodellare la materia nel suo complesso [...]»); P. RESCIGNO, *Le possibili riforme del diritto ereditario*, in *Giur. it.*, 2012, pp. 1941 ss.; da ultimo, A.M. GAROFALO, *A proposito di riforma del diritto successorio*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, pp. 95 ss. ove si profila un'utile tripartizione dei mutamenti – “demografici”, “sociali” ed “economico-tecnologici” – che presiedono a tali esigenze riformatrici. L'avvento di una stagione revisionista è auspicato in modo particolare per la successione necessaria (v., *ex multis*, G. AMADIO, *Le proposte di riforma della successione necessaria*, in *Giur. it.*, 2012, pp. 1942 ss.; G. BONILINI, *Sulla possibile riforma della successione necessaria*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e delle Donazioni*, diretto da ID., III, Giuffrè, 2009, pp. 729 ss.; M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, pp. 493 ss.; L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, pp. 540 ss.) e per il divieto dei patti successori (v., *ex multis*, M.V. DE GIORGI, *I patti sulle successioni future*, Napoli, 1976, ove già osservavasi (p. 3) che «[...] il divieto imposto dall'art. 458 c.c. [...] sembra dar ragione a chi individua nel diritto successorio il settore del diritto civile vincolato, più di ogni altro, ad antichi schemi e refrattario ai rinnovamenti»; V.



e ad istituti scevri (o, quanto meno, non impellentemente investiti) dal bisogno d'adeguarsi alle mutate istanze socio-economiche, quasi ch'essi siano insensibili al fluire del tempo<sup>2</sup>, il legislatore ha nuovamente estratto il Libro II del Codice Civile dalla teca nella quale per lungo tempo<sup>3</sup> era stato relegato. Così, nell'ambito delle «Disposizioni generali sulle successioni», il suo Capo III, a poco più d'un decennio da una precedente interpolazione<sup>4</sup>, s'arricchisce oggi d'un corposo art. 463-*bis*<sup>5</sup>, il quale immette nel diritto ereditario l'inedita figura

---

ROPPO, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, pp. 8 ss.; G. ZANCHI, *Percorsi del diritto ereditario attuale e prospettive di riforma del divieto dei patti successori*, in *Jus civile*, 2013, pp. 700 ss.), ma in relazione al tema più affine a quello che qui ci occupa – l'indegnità – v., in chiave storico-evolutiva, E. MOSCATI, *Questioni vecchie e nuove in tema di capacità a succedere e di indegnità*, in *Familia*, 2006, pp. 39 ss. (ove, nell'incipit, l'A. rammenta come – sebbene possa apparire «[...] anacronistico all'inizio del terzo millennio occuparsi ancora di questioni così annose, come quelle che attengono alla capacità di succedere e all'indegnità» – il tema rivesta attualità, per essersi il Codificatore del 1942 astenuto dal dipanare le criticità già ampiamente emerse nella vigenza del Codice del 1865) e I. RAPISARDA, *Appunti sull'indegnità a succedere (in attesa dell'auspicata riforma del diritto delle successioni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, pp. 1372 ss. e *spec. pp. 1394-1402* sull'opportunità di un riordino complessivo, *de iure condendo*, dell'istituto. Sul piano comparativo, a fronte di un atteggiamento di chiusura, peraltro non fondatamente motivato, fino a tempi relativamente recenti (come ricorda, nella prefazione di un'opera per il tempo pionieristica, A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Trattato di Diritto Comparato*, diretto da R. Sacco, Torino, 2002, p. X; ma v. già la breve ricognizione di P. GALLO, *Successioni in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XIX, Torino, 1999, pp. 187-190), devono registrarsi oggi significative aperture: ne sia, per tutte, tangibile (e pregevole) prova la collana *Comparative Succession Law* ideata da K.G.C. REID, M.J. DE WAAL e R. ZIMMERMANN, ad oggi comprendente i volumi *Testamentary formalities*, a cura di IDD., I, Oxford, 2011 e *Intestate succession*, a cura di IDD., II, Oxford, 2015, cui si rinvia anche per i profili evolutivi di tali segmenti disciplinari (per una trattazione più generale v., invece, A. FUSARO, *Linee evolutive del diritto successorio europeo*, in *Giust. civ.*, 2014, pp. 514 ss., ora in ID., *Tendenze del diritto privato in prospettiva comparatistica*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, pp. 305 ss.).

<sup>2</sup> Di «[...] rocciosa, monumentale, geometrica, solidità [...] per decenni [...] conservata» dal diritto successorio ha parlato, invero, G. BONILINI, *Sulla novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in Traccia della Relazione al Convegno internazionale di Studi “Trasmissione intergenerazionale della ricchezza tra famiglia e mercato” (<https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/ricerche-giuridiche/2013/1supplemento/art-10.14277-2281-6100-1049.pdf>).

<sup>3</sup> Sporadici e asistemati, infatti, sono stati gli interventi legislativi sul versante successorio dal 1942 alla fine del secolo scorso, e per lo più occasionati da circostanze estrinseche: dalla caduta del regime fascista (r.d.l. n. 25/1944 e d. lgs. lgt. n. 287/1944) alla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975).

<sup>4</sup> Ci si riferisce alla nota integrazione del catalogo delle ipotesi d'indegnità, recata dall'art. 1, comma 1°, lett. c) della legge n. 137/2005, il quale ha aggiunto la fattispecie di cui all'art. 463 n. 3-*bis* c.c., relativa a chi sia decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, a' sensi dell'art. 330 c.c., senza esservi stato reintegrato alla data di apertura della successione (v. su tale novella A. ALBANESE, *L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137*, in *Contratto e impr.*, 2006, pp. 854 ss.; G. BONILINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi di indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2005, pp. 296 ss.; R. OMODEI SALÈ, *La decadenza dalla potestà genitoriale quale nuova causa di indegnità a succedere*, in *Fam. pers. succ.*, 2010, pp. 735 ss.; A. ZACCARIA, *Modificato l'art. 463 cod. civ.: introdotta una nuova causa di indegnità*, in *Studium iuris*, 2005, pp. 1150 ss.).

<sup>5</sup> Inserito dall'art. 5 della legge n. 4/2018, in vigore dal 16 febbraio 2018, il quale ha altresì introdotto un



della “sospensione dalla successione” – in cui in primo luogo<sup>6</sup> incorre il coniuge (o la parte dell’unione civile) indagato per l’omicidio volontario o tentato nei confronti del *partner* – potenzialmente destinata a trasfigurarsi in una “esclusione dalla successione”, «[...] ai sensi dell’articolo 463 del presente codice», nell’eventualità in cui tali indagini culminino nella condanna o nell’applicazione della pena su richiesta delle parti *ex art.* 444 c.p.p.

La nuova disposizione riposa indubbiamente sulla commendevole scelta assiologica di prevenire e reprimere, mediante la “sterilizzazione” dei diritti successorî, sì biasimevoli condotte; essa, tuttavia, rimette all’interprete un delicato e, inutile negarlo, insidioso ruolo di coordinamento sistematico con la disciplina dell’indegnità<sup>7</sup>, imposto tanto dalla precisa op-

---

nuovo art. 537-*bis* c.p.p. e conseguentemente modificato il comma 2° dell’art. 444 c.p.p. (sulla rilevanza dei quali cfr., *amplius*, *par.* 5). Per i primi commenti cfr. F. OLIVIERO, “Sospensione dalla successione” e indegnità: a proposito dell’art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, pp. 310 ss.; M. RAMUSCHI, *La sospensione dalla successione ereditaria*, in *Vita not.*, 2018, pp. 965 ss.; M. VASCELLARI, sub art. 463-*bis* c.c., in *Commentario breve al Codice Civile*, a cura di G. Cian e A. Trabucchi, 13<sup>a</sup> ed., Milano, 2018, pp. 575-576; sub art. 463-*bis* c.c., in *Codice Civile Commentato*, a cura di F. Di Marzio, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2019, pp. 453-454.

<sup>6</sup>L’ambito soggettivo di applicazione è poi ampliato mediante la tecnica del rinvio, come si vedrà *infra*, sub 2.

<sup>7</sup>Sull’indegnità a succedere la letteratura è, ovviamente, copiosissima: vedansi, almeno, A. ALBANESE, *Dell’indegnità*, in *Codice della Famiglia*, a cura di M. Sesta, I, Milano, 2009, pp. 1898 ss.; L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, pp. 53 ss.; D. BARBERO, *Natura giuridica dell’indegnità a succedere*, in *Foro Padano*, 1950, I, pp. 843 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, Le successioni*, 2.2, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2015, pp. 22 ss.; M. BONAVIDA, sub art. 463 c.c., in *Codice Civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di G. Perlingieri, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2010, pp. 31 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 9<sup>a</sup> ed., Milano, 2018, pp. 59 ss.; A. BURDESE, *Le Successioni. Parte generale*, di G. Grosso e A. Burdese, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da F. Vassalli, Torino, 1977, pp. 120 ss.; R. CALVO, *L’indegnità*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, a cura di ID. e G. Perlingieri, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2013, pp. 119 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 2015, pp. 177 ss.; L. CARIOTA FERARRA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, I, *Le specie. I soggetti*, II, Napoli, 1959, pp. 158 ss.; ID., *op. ult. cit.*, *L’eredità. Il legato. Acquisto. Perdita*, III, Napoli, 1961, pp. 72 ss.; A. CICU, *Successioni per causa di morte. Parte generale*, in *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1961, pp. 83 ss.; N. COVIELLO, *Delle Successioni. Parte generale*, Napoli, 1935, pp. 50 ss.; L. COVIELLO JR, *Diritto successorio. Corso di lezioni*, Bari, 1962, pp. 158 ss.; L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, sub artt. 456-511 c.c., in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, 3<sup>a</sup> ed., Bologna-Roma, 1997, pp. 175 ss.; R. GIAMPETRAGLIA, sub art. 463 c.c., in *Comm. Cod. Civ.*, *Delle successioni*, diretto da E. Gabrielli, Milano, 2009, pp. 102 ss.; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime*, in *Commentario del Codice Civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1971, pp. 55 ss.; S. MONOSI, *L’indegnità a succedere*, in *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, I, Milano, 2010, pp. 195 ss.; E. MOSCATI, *L’indegnità*, in *Trattato di Dir. Priv.*, diretto da P. Rescigno, V, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997, pp. 83 ss.; R. MUSOLINO, *L’indegnità a succedere*, in *Riv. Notariato*, 2003, pp. 1296 ss.; A. NATALE, *L’indegnità a succedere*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, I, *La successione ereditaria*, *op. cit.*, pp. 937 ss.; ID., *L’indegnità a succedere: natura e casi*, sub art. 463 c.c., in *Codice delle Successioni e Donazioni*, a cura di G. Bonilini, M. Confortini e G. Mariconda, Milano, 2015, pp. 190 ss.; R. OMODEI SALÈ, voce *Indegnità a succedere*, in



zione topografica di accomunare i due istituti (legati l'un l'altro a mezzo d'un ormai consueta tecnica normativa per “-bis”), quanto dalle strutturali affinità e dalle reciproche interferenze che, già *prima facie*, l'indegnità e la sospensione dalla successione presentano.

2. – Volendocisi avvalere di una scolastica tripartizione, l'attivazione del meccanismo sospensivo risulta subordinata al ricorrere di requisiti di carattere *oggettivo, soggettivo e temporale*.

Con riguardo ai primi, il nuovo istituto s'impenna sulla fattispecie dell'omicidio volontario o tentato, per tale via evidenziando un primo profilo di sovrapposizione con l'ipotesi d'indegnità scolpita nell'art. 463 n. 1 c.c.<sup>8</sup>, il quale, come noto, vuole «escluso dalla successione come indegno chi ha *volontariamente ucciso o tentato di uccidere* la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima [...]»<sup>9</sup>.

Non sono invece presi in considerazione, ai fini della sospensione, quei fatti cui la leg-

---

*Dig. disc. priv., sez. civ.*, Agg. II, Torino, 2007, pp. 681 ss.; A. PALAZZO, *Successioni (parte generale)*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, Torino, 1999, pp. 138 ss.; C. RUPERTO, voce *Indegnità a succedere*, in *Enc. giur. Treccani*, XVI ed., Roma 1989; L. SALIS, *Indegnità a succedere*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1957, pp. 928 ss.; G. SALITO, sub *art. 463 c.c.*, in *Commentario al Cod. Civ.*, a cura di P. Cendon, Milano, 2009, pp. 118 ss.; P. SCHLESINGER, *Successioni (diritto civile), Parte generale*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 755; U. SALVESTRONI, *Il problema dell'indegnità a succedere*, Padova, 1970; ID., *Della capacità di succedere. Dell'indegnità. Artt. 462-466 c.c.*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2003, pp. 35 ss.

<sup>8</sup> Ipotesi ascritta – assieme a quelle di cui ai successivi nn. 2 e 3 dell'art. 463 c.c. – nella categoria dei fatti integranti un attentato alla personalità fisica o morale dell'ereditando, secondo la notissima classificazione dottrinale recepita, ad es., da L. BARASSI, *cit.*, p. 55; C.M. BIANCA, *cit.*, p. 22; M. BONAVITA, *cit.*, p. 33; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 63; R. CALVO, *cit.*, pp. 119-121; G. CAPOZZI, *cit.*, p. 187; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 73; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 205; S. MONOSI, *cit.*, p. 205; E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 99; A. NATALE, *L'indegnità a succedere*, *op. cit.*, p. 956; A. PALAZZO, *cit.*, p. 139; C. RUPERTO, *cit.*, p. 4; G. SALITO, *cit.*, p. 126; P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.*; già N. COVIELLO, *cit.*, p. 53, d'altronde, affermava che «[...] l'articolo 725 [del Codice Civile del 1865] distingue quattro casi d'indegnità, i quali si possono raggruppare in due categorie: a) fatti che costituiscono attentato alla personalità fisica o morale (onore) del *de cuius*; b) fatti che costituiscono attentato non già alla persona del *de cuius*, ma alla libertà di testare». La fattispecie è contemplata anche dal § 2339, comma 1°, BGB, che recita: «Erbunwürdig ist [...] wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich getötet [...] hat [...]».

<sup>9</sup> *Mutatis mutandis*, varranno anche nel caso della “sospensione” le considerazioni attestatesi da tempo nella dottrina sul punto, tra le quali, in particolare, l'esaltazione del requisito di “volontarietà” della condotta, il quale si riverbera, sul versante psicologico, nella necessaria presenza del dolo del soggetto agente (art. 43, comma 1°, c.p.): non darà luogo a sospensione, pertanto, né l'omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), né – *a fortiori* – quello colposo (art. 589 c.p.), giacché in entrambe le fattispecie difetta la volontà di uccidere. Quest'ultima deve poi indirizzarsi verso uno dei soggetti contemplati dall'art. 463-bis c.c., con la conseguenza che l'effetto sospensivo risulterà precluso dall'errore sulla persona dell'offeso (art. 60 c.p.) e dall'*aberratio ictus* (art. 82 c.p.). Sul punto v., per tutti, A. NATALE, *op. ult. cit.*, p. 957.



ge<sup>10</sup> dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio, i quali integrano un'autonoma causa d'indegnità ex art. 463 n. 2 c.c.<sup>11</sup>. L'interpretazione analogica, oltretutto *in malam partem*, di quest'ultima norma, così come una correlativa lettura estensiva dell'art. 463-bis, comma 1°, primo inciso, c.c., la quale sortirebbe *ictu oculi* il medesimo effetto, appaiono ostacolate dal principio, consolidato sia in dottrina<sup>12</sup> che in giurisprudenza<sup>13</sup>, di tassatività dei casi d'indegnità; principio che, stante il comune effetto afflittivo, dall'indegnità (può e) dev'essere esteso alla "sospensione", trovando questa, in quella, il proprio ideale punto d'approdo.

Neppure sono richiamate le «[...] cause che escludono la punibilità a norma della legge penale», come l'aver commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.), per esservi stato costretto da altri mediante violenza fisica (art. 46 c.p.), nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere (artt. 51-53 c.p.), per legittima difesa (art. 52 c.p.) o in stato di necessità (art. 54 c.p.)<sup>14</sup>; omissione, quella in parola, a tutta prima giudicata «curiosa»<sup>15</sup>,

<sup>10</sup> L'aggettivo «penale» immediatamente susseguente è stato espunto dall'art. 1, lett. a), della legge n. 137/2005 e l'eliminazione è stata giustamente giudicata «maldestra» da G. BONILINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi di indegnità a succedere*, op. cit., p. 301, «[...] ché, se la stessa sia meramente formale, avrebbe dovuto riguardare anche il n. 1 dell'art. 463 c.c.».

<sup>11</sup> Si è ritenuto che si trattasse delle ipotesi di cui agli artt. 397, 401, comma 2° e 580, comma 2°, c.p., con plausibile esclusione, invece, dell'omicidio del consenziente ex art. 579, comma 3°, c.p., dacché – a dispetto del richiamo, *ivi* operato, alle «disposizioni relative all'omicidio» – il consenso della vittima non vale comunque ad escludere il carattere volontario della condotta, con conseguente integrazione non già del n. 2, bensì dell'art. 463 n. 1 c.c.; in esito all'abrogazione dell'anacronistica disciplina del duello (artt. 394-401 c.p., a cagion della quale l'ipotesi era stata congegnata: v. la *Relazione al prog. definitivo*, nn. 15-18 e quella della *Commissione Parlamentare*, n. 627), recata dall'art. 18 della legge n. 205/1999, a residuare, dunque, è la sola fattispecie di istigazione o aiuto al suicidio di cui all'art. 580, comma 2°, c.p., ossia nei confronti di persona infra-quattordicenne o comunque priva della capacità d'intendere e di volere (per questi rilievi v., per tutti, R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, pp. 686-687).

<sup>12</sup> Cfr., ad es., A. ALBANESE, *op. ult. cit.*, p. 1908; L. BARASSI, *op. loc. cit.*; M. BONAVITA, *op. loc. cit.*; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, op. cit., p. 63; A. BURDESE, *cit.*, p. 139; R. CALVO, *cit.*, p. 119; G. CAPOZZI, *cit.*, p. 186; A. CICU, *cit.*, p. 91; L. FERRI, *cit.*, p. 202; C. GIANNATTASIO, *cit.*, p. 58; S. MONOSI, *cit.*, p. 206; E. MOSCATI, *op. loc. ult. cit. e spec. nt.* 48; R. MUSOLINO, *cit.*, p. 1299; A. NATALE, *op. ult. cit.*, p. 955, nt. 79; R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, p. 685; A. PALAZZO, *cit.*, p. 138; C. RUPERTO, *cit.*, pp. 3-4; G. SALITO, *cit.*, p. 125; P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.* Nella dottrina tedesca v., per tutti, H. LANGE, *Lehrbuch des Erbrechts*, Monaco, 1995, p. 143.

<sup>13</sup> Cfr. Cass. civ. 25 marzo 1946 n. 314, in *Giur. it.*, 1947, I, pp. 66 ss. (con la quale si è infatti escluso che sia causa d'indegnità la sottrazione di attività patrimoniali o l'usurpazione di beni in danno del *de cuius* durante la sua vita); ma già, anteriormente alla nuova codificazione, ID., 29 luglio 1938 n. 3021 in *Mass. Foro it.*, 1938 (ove si è parimenti negata rilevanza sia al tentativo di valorizzare l'unico testamento dell'ereditando, oggetto di revoca mediante lacerazione, che al fatto che sulla scheda così revocata si fossero poi operate falsificazioni).

<sup>14</sup> V., per tutti, A. CICU, *cit.*, p. 93, il quale notava come in tal modo fossero stati «[...] eliminati i dubbi che potevano sussistere sotto la legge precedente».

<sup>15</sup> Sub art. 463-bis c.c., in *Codice Civile Commentato*, op. cit., p. 454, ricavandosene il corollario per cui





ma – a più meditata, e condivisibile, lettura – reputata invece «non priva di ragionevolezza»<sup>16</sup>, essendo, almeno di regola, la sola *notitia criminis* strumento insufficiente per un accertamento univoco e definitivo in ordine alla ricorrenza di siffatte cause.

Sul versante soggettivo, l'individuazione dei successori passibili di sospensione emerge dal combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 463-*bis* c.c.

Il primo comma si rivolge al «[...] coniuge, anche legalmente separato, nonché [al]la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile». A stretto rigore, la prima specificazione è probabilmente ultronea, essendo *ius receptum* che la separazione legale non scalfisca la persistenza del vincolo matrimoniale (e, di riflesso, la permanenza della qualità di “coniuge”)<sup>17</sup>; la seconda non pare men superflua<sup>18</sup>, stante la sufficienza dell'art. 1 comma 21° della legge n. 76/2016<sup>19</sup> a dischiudere l'applicazione del nuovo istituto alla coppia unita civilmente<sup>20</sup>. Più benevolmente, può trattarsi, nell'uno come nell'altro caso, di precisazioni opportune al fine di circoscrivere con maggior esattezza e, per così dire, a scanso di equivoci, la sfera di operatività della nuova disciplina, dalla quale – stante il carattere tassativo dell'elenco – restano *de plano* esclusi tanto il convivente *more uxorio*<sup>21</sup> quanto il coniuge divorziato<sup>22</sup>.

---

«[...] la sospensione opera anche nei riguardi di chi abbia commesso il fatto in presenza di una causa di esclusione della punibilità».

<sup>16</sup> F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 336-337.

<sup>17</sup> E con riferimento all'ipotesi d'indegnità di cui all'art. 463 n. 1 c.c. v., infatti, *ex multis*, A. ALBANESE, *op. loc. ult. cit.*; C.M. BIANCA, *cit.*, p. 22, nt. 37; A. BURDESE, *cit.*, p. 134; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 213, nt. 13; L. FERRI, *cit.*, p. 194; S. MONOSI, *cit.*, p. 208; E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 105, nt. 56; R. OMODEI SALÈ, *op. loc. ult. cit.*; C. RUPERTO, *cit.*, p. 4.

<sup>18</sup> Ritiene trattarsi di superfetazione M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 977, nt. 61.

<sup>19</sup> «Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III [...] del titolo I [...] del libro secondo del codice civile», tra le quali figura (oggi) l'art. 463-*bis* c.c.

<sup>20</sup> In argomento v. ora G. BONILINI, *La successione mortis causa della parte superstite dell'unione civile. L'applicabilità delle norme sull'indegnità a succedere alle persone unite civilmente*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da G. Bonilini, V, Utet, Torino, pp. 470-473, per il quale «[...] le considerazioni attestatesi sulla *ratio* e sulla operatività delle regole, racchiuse negli artt. 463-466 cod. civ., poste a disciplina dell'indegnità a succedere [...] varranno pienamente, altresì, con riguardo alle parti dell'unione civile»; più in generale v., invece, ID., *La successione mortis causa della persona “unita civilmente”, e del convivente di fatto*, in *Fam. e dir.*, 2016, pp. 890 ss.; F. PADOVINI, *Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze*, in *Giur. it.*, 2016, pp. 1817 ss.; per un confronto con la Germania v. M.C. VENUTI, *I diritti successori della persona unita civilmente e del convivente di fatto: un confronto con il sistema tedesco*, in *Europa e Dir. priv.*, 2017, pp. 1241 ss.

<sup>21</sup> Conformemente a quanto ritenuto in relazione alla corrispondente ipotesi d'indegnità di cui all'art. 463 n. 1 c.c. (cfr., ad es., A. NATALE, *op. ult. cit.*, pp. 956-957: «Stante la tassatività della previsione normativa, deve escludersi che l'indegnità a succedere colpisca colui il quale si sia macchiato di tale reato nei confronti del convivente *more uxorio* della persona della cui eredità si tratta: da questo punto di vista, la



Ad alcune perplessità dà luogo, invece, il secondo comma dell'articolo, a tenor del quale «[...] le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella».

*In primis*, appare singolare, sul piano redazionale, che la fattispecie “generale” (persona indagata per omicidio nei confronti di un qualsiasi membro della famiglia nucleare, ad eccezione del coniuge e, come si vedrà, del figlio) trovi la propria regolamentazione *per relationem* rispetto ad un'ipotesi “speciale” (soggetto indagato per omicidio nei confronti del solo coniuge o parte dell'unione civile), quasi ad invertire l'ovvia constatazione per cui è l'uxoricidio a rappresentare la *species* del *genus* omicidio, e non viceversa. *In secundis*, vistosissima è la pretermissione del figlio (quale discendente di grado speculare rispetto al genitore, unico ascendente testualmente previsto) dal novero delle potenziali vittime dell'omicidio: che il *conditor legis* si sia astenuto intenzionalmente dal menzionare il libericidio, esulando questo, almeno di regola<sup>23</sup>, dalle “disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”<sup>24</sup>, suonerebbe quale spiegazione plausibile all'orecchio dell'interprete, ma non del tutto peregrina si profila l'opposta conclusione secondo cui la *lex*, nell'omettere il figlio, *minus dixit quam voluit*; obbligata, in ogni caso, appare la strada di una lettura rigorosamente testuale della norma, insuscettibile d'interpretazioni ampliative, in omaggio ai canoni esegetici poco sopra descritti<sup>25</sup>.

Quanto, infine, alla scansione temporale dell'istituto, l'*iter* procedimentale prende abbrivio (comma 3°) da una “comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato” (art. 335 c.p.p.) indirizzata dal Pubblico Ministero alla cancelleria del Tribunale del circondario in cui s'è aperta la successione<sup>26</sup> (il quale ben potrà non coincidere con quello in

---

recente novella (l. 8 luglio 2005 n. 137) ha perduta una occasione per cancellare questa disparità di trattamento»).

<sup>22</sup> Mutuando le conclusioni raggiunte in sede d'indegnità da, *ex multis*, A. ALBANESE, *op. loc. ult. cit.*; L. FERRI, *op. loc. cit.*; S. MONOSI, *op. loc. cit.*; E. MOSCATI, *op. loc. ult. cit.*; R. OMODEI SALÈ, *op. loc. ult. cit.*

<sup>23</sup> È certamente orfano anche il discendente del figlio/a ucciso dal genitore, ma il caso è probabilmente di scuola, poiché il crimine – nel filo del *telos* perseguito dalla legge – risulterebbe “domestico” solo ove i predetti soggetti coabitino la medesima *domus*, a tacer del fatto che in tal caso l'ascendente potrebbe venir in rilievo solo in quanto erede testamentario, non qualificandosi – in presenza di figli dell'offeso – come successore né legittimo né necessario.

<sup>24</sup> Cfr. la rubrica della legge n. 4/2018, introduttiva dell'art. 463-*bis* c.c., la quale recita: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici».

<sup>25</sup> V. nt. 12. Al rapporto parentale, *per incidens*, resta dedicata la già citata ipotesi d'indegnità di cui all'art. 463 n. 3-*bis* c.c.

<sup>26</sup> Si sarebbe in presenza, complessivamente, di «[...] meccanismi ed effetti non [...] chiari» a parere di M. VASCELLARI, *cit.*, p. 576.



cui è in corso l'attività investigativa). Certamente ampia, ma senz'altro necessitata, si palesa la discrezionalità del P.M. nell'effettuare la predetta comunicazione, per come emergente dal *caveat* «[...] compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini»; inciso, quest'ultimo, di assoluta rilevanza, dacché la preminenza dell'istanza penalistica di riservatezza<sup>27</sup>, nell'esentare l'organo competente dall'onere comunicativo, impedisce la genesi della fattispecie, ammettendo a succedere (*rectius*, non sospendendo) il soggetto indagato.

Può, invece, discutersi se l'effetto sospensivo consegua: *a*) alla mera iscrizione nel Registro di cui all'art. 335 c.p.p.<sup>28</sup>; *b*) all'avvenuta comunicazione, da parte del P.M., alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui s'è aperta la successione<sup>29</sup>; *c*) all'emissione, da parte del Tribunale medesimo, del provvedimento dichiarativo della sospensione (il quale conterrà altresì la nomina del curatore, v. *infra*)<sup>30</sup>.

L'opzione sub *c*) si lascia probabilmente preferire, non solo per ragioni d'ordine testuale<sup>31</sup>, ma anche di tipo sistematico, poiché, a voler opinare diversamente, la sospensione, idealmente già verificatasi, risulterebbe meramente “virtuale” e, come tale, non solo inconoscibile da parte di terzi/chiamati in subordine, ma soprattutto inidonea – stante l'assenza del curatore, alla cui designazione è preposto il Tribunale – a privare il successibile indagato del possesso dei beni ereditari e della possibilità di compiere atti d'amministrazione<sup>32</sup>.

La sospensione è, poi, destinata a cessare con la chiusura delle indagini preliminari («[...] fino al decreto di archiviazione») o del giudizio vero e proprio («[...] [fino] alla sentenza definitiva di proscioglimento»); incontrovertibile, dunque, appare l'identificazione del *dies ad quem*<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup> La quale può manifestarsi sia a' sensi dell'art. 335, comma 3-*bis*, c.p.p. («se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile»), sia a mente del precedente comma 3° del medesimo articolo, il quale fa salvi i casi in cui si proceda a norma dell'art. 407, comma 2°, lett. a), c.p.p. V. sul punto F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 328-329, il quale evidenzia come, pur temperando tale ordito normativo con il generico obbligo di provvedere «senza ritardo» alla comunicazione (art. 463-*bis*, comma 3°, c.c.), quest'ultima ben possa avvenire a un non esiguo lasso di tempo dall'iscrizione *ex art.* 335 c.p.p.

<sup>28</sup> Sub *art.* 463-*bis* c.c., in *Codice Civile Commentato*, op. cit., p. 453.

<sup>29</sup> M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 974.

<sup>30</sup> F. OLIVIERO, *cit.*, p. 328.

<sup>31</sup> L'art. 463, comma 3-*bis*, c.c. dispone che la comunicazione del P.M. alla cancelleria del Tribunale è effettuata «[...] ai fini della sospensione di cui al presente articolo», di guisa che non sembra possa concretare l'effetto sospensivo ciò che, nella *mens legis*, è funzionalmente preordinato alla sua attivazione.

<sup>32</sup> Secondo quanto condivisibilmente osservato da F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 327-328.

<sup>33</sup> Sub *art.* 463-*bis* c.c., in *Codice Civile Commentato*, op. loc. cit.; F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 316-317.





Una chiosa sui profili di diritto intertemporale emergenti dal nuovo istituto, stante l'assenza di una disciplina transitoria in seno alla legge n. 4/2018: mutuando le conclusioni raggiunte dalla dottrina in occasione dell'introduzione dell'ipotesi d'indegnità di cui all'art. 463 n. 3-*bis* c.c.<sup>34</sup>, deve ritenersi che la nuova normativa – anche senza scomodare l'art. 2 c.p., pur astrattamente invocabile «[...] per una certa qual assonanza della materia in esame con la fattispecie penale»<sup>35</sup> – non possa che disporre per l'avvenire, con esclusione di ogni retroattività (art. 11 disp. prel. c.c.), ed abbia, quindi, efficacia dal giorno della sua entrata in vigore, ossia dal 16 febbraio 2018.

**3.** – Con l'introduzione della “sospensione dalla successione”, il dizionario del linguaggio ereditario guadagna un nuovo vocabolo<sup>36</sup>, senza che tuttavia sia esplicitato il contenuto della relativa voce<sup>37</sup>.

Fuor di metafora, il legislatore del 2018 – per vero non discostandosi da un più volte denunciato atteggiamento di silenzio nella predeterminazione delle modalità operative dell'indegnità<sup>38</sup> – ha ritenuto di non individuare gli effetti del nuovo istituto, consegnando inevitabilmente all'ermeneuta il ruolo di precisarne, in un'ottica di un coordinamento con i principî generali, la portata e i limiti.

Di là dal diritto *mortis causa*, la locuzione “sospensione” non rappresenta certo un neologismo, figurando incidentalmente nella normativa divisionale (art. 717 c.c.) e costituendo, come noto, istituto-cardine della fattispecie prescrizione (artt. 2941 ss. c.c.); ambiti disciplinari, questi, tuttavia troppo distanti da quello successorio per auspicare di scorgere qualche utile spunto interpretativo.

---

<sup>34</sup> V., ad es., A. ALBANESE, *L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137*, op. cit., p. 855; G. BONILINI, *L'ampliamento del catalogo dei casi di indegnità a succedere*, op. cit., p. 301. Più in generale, sul tema v. M. SESTA, *Il problema della retroattività della disciplina successoria*, in *Giur. it.*, 2014, pp. 1291 ss.

<sup>35</sup> Così G. BONILINI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>36</sup> Assai, e forse oltremodo, critico il rilievo per cui si tratterebbe di formula «[...] espressa in un italiano approssimativo mutuato dal linguaggio burocratico, “Sono sospesi dalla successione”, la quale richiama piuttosto l'idea delle fatture e pratiche in sospeso, se non dei carichi sospesi» (sub *art. 463-bis c.c.*, in *Codice Civile Commentato*, op. loc. cit.).

<sup>37</sup> V. in punto il Dossier n. 462 del 22 febbraio 2016, predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (<https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0500.Pdf>), ove invero s'invitava a valutare «[...] se l'introduzione del nuovo istituto della sospensione della successione necessiti di una più specifica disciplina sostanziale» (p. 4).

<sup>38</sup> V., da ultimo, I. RAPISARDA, *passim*, ma già pp. 1375 ss.



Senza altro la sospensione rinvia all'idea di una "parentesi" e, in questa declinazione, il sintagma può dirsi coerente, giacché le latitudini di quella – dal provvedimento del Tribunale sino alla consunzione della vicenda penale<sup>39</sup> – trovano nitida definizione nel disposto dell'art. 463-*bis* c.c.

Assai più complesso è, però, stabilire in che termini essa possa trovar spazio nella dinamica successoria, articolata, in chiave diacronica, nelle fasi di *apertura della successione, vocazione, delazione e acquisto dell'eredità*<sup>40</sup>.

Con riguardo alla prima, va da sé che la "sospensione" la presupponga, e ciò sia nel

<sup>39</sup> Per le ragioni di una siffatta delimitazione temporale v. il precedente *par. 2*.

<sup>40</sup> Questa la limpida tassonomia proposta da G. CAPOZZI, *cit.*, p. 22. Tralasciando in questa sede l'approfondimento delle prime due evenienze, val la pena, tuttavia, rammentare come, in sede dogmatica, sia stato ampiamente dibattuto se *vocazione e delazione* (o *devoluzione*) coincidano o se, invece, debba loro riconoscersi una reciproca autonomia concettuale. È invero corrente, ma risalente convinzione quella per cui la vocazione designerebbe l'aspetto "soggettivo" del fenomeno successorio, mentre la delazione il suo versante "oggettivo" (così, *ex multis*, A. BURDESE, *cit.*, p. 69; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 22 e 101; A. CICU, *cit.*, p. 48; FERRI, *cit.*, p. 82; R. NICOLÒ, *La vocazione ereditaria diretta e indiretta*, in ID., *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, p. 32; A. PALAZZO, *cit.*, p. 133), ma non mancano Autori (L. BARASSI, *cit.*, p. 32; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, I, *Principii. Problemi fondamentali*, I, op. cit., pp. 79-80; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 238) che, invece, reputano che la dicotomia riposi non già, o comunque non tanto, su un parametro di carattere obiettivo/subiettivo, bensì cronologico, dovendo la delazione necessariamente susseguire la vocazione (con L. COVIELLO JR, *op. loc. cit.*: «[...] la vocazione è il *prius*, la delazione invece il *posterius*»). Nella dottrina più moderna a quanti, pur non negando le differenze correnti tra i due istituti, sembrano disconoscere alla distinzione una reale utilità pratica (v. ad es., C.M. BIANCA, *cit.*, p. 61, il quale rileva che essa «[...] porta in definitiva a duplicare lo stesso concetto»; C. CICALA, *Il concetto di delazione. L'unicità della delazione*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e delle Donazioni*, op. cit., pp. 1051-1052, per il quale, sulla stessa scia, è possibile sul piano linguistico «[...] usare i due termini come sinonimi, sia nel linguaggio degli interpreti, sia in quello del legislatore»), si contrappongono coloro che, al contrario, tendono a conservarne una qualche utilità, quanto meno a fini descrittivi (v., ad es., V. BARBA, *La rinuncia all'eredità*, Milano, 2008, pp. 25-26, il quale – sia pure al più limitato fine d'illustrare la posizione del chiamato in subordine, come puntualizzato in ID., *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, p. 165, nt. 335 – ha ritenuto di distinguere il «[...] "chiamato", ossia colui che, per effetto di una *vocazione immediata e diretta*, concentra sopra di sé alcune posizioni giuridiche soggettive, potendo, tra l'altro, immediatamente accettare e acquistare l'eredità e il "mero vocato", il quale, in difetto dell'attualità e concretezza della vocazione, ha soltanto una pretesa mediata e indiretta, che, in via di approssimazione, possiamo provvisoriamente definire in termini di aspettativa»; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, op. cit., p. 78: «[...] a stretto rigore, i termini "vocazione" e "delazione" individuano due situazioni differenti, o, se si preferisca, due diversi profili del medesimo procedimento successorio, anche se, spesso, essi risultino impiegati indifferentemente»; G. PERLINGIERI, *Atti dispositivi "nulli" e acquisto dell'eredità. Contributo allo studio della gestione conservativa*, Napoli, 2002, pp. 15-16; ID., *L'accettazione dell'eredità dei cc.dd. chiamati non delati*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, p. 499, per il quale «[...] la vocazione coincide, di regola, con il momento d'apertura della successione e rappresenta una sua conseguenza [...] essa attribuisce al chiamato il titolo per acquistare l'eredità, nonché il diritto di accettare [...] la delazione invece è l'effetto della vocazione, poiché determina la devoluzione, la messa a disposizione del patrimonio ad un soggetto determinato, o determinabile, attribuendo così il diritto di acquistare e di succedere nell'eredità»).



caso dell'omicidio volontario che in quello tentato, atteso che anche quest'ultimo postula che la morte si sia poi verificata per altra causa, non aprendosi, in caso contrario, la successione (art. 456 c.c.)<sup>41</sup>; parimenti irrefutabile è che sul piano spaziale (*ex comb. disp. artt. 456, 463-bis e 528 c.c.*) il Tribunale competente sarà quello del circondario in cui essa s'è aperta, vale a dire ove situavasi l'ultimo domicilio del *de cuius*.

In relazione alla *vocazione*, il “sospeso”, quand'anche non designato per testamento, è indubbiamente ascrivibile alla categoria dei chiamati *ex lege*, nonché dei legittimarî, purché, *ça va sans dire*, non fratello o sorella della vittima, dovendosi certamente escludere che alla sospensione consegua un'alterazione del naturale ordine dei successibili<sup>42</sup>.

Quanto agli effetti della sospensione sulla *delazione*, essa – in coerenza con la finalità “paralizzatrice” che inequivocabilmente presiede al nuovo istituto<sup>43</sup> – verrà *crystallizzata* per l'intera fase investigativa e sarà quindi destinata, alternativamente, a “riattivarsi” in caso di archiviazione o proscioglimento, oppure a definitivamente estinguersi in ipotesi di condanna o patteggiamento<sup>44</sup>.

Durante questa fase di “pendenza” (locuzione non casuale, essendosi da più parti prospettata un'analogia con l'istituzione ereditaria sotto condizione sospensiva<sup>45</sup>) il sospetto

---

<sup>41</sup> F. OLIVIERO, *cit.*, p. 336; M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 978; M. VASCELLARI, *cit.*, p. 575.

<sup>42</sup> F. OLIVIERO, *cit.*, p. 316.

<sup>43</sup> Si legge, infatti, nella Relazione illustrativa alla proposta di legge Atti Camera n. 3772/2016 (v. <https://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=3772&sede=&tipo=>) che «il problema di questa disciplina risiede nel fatto che l'indegnità a succedere non impedisce la chiamata all'eredità [la *delazione*], ma comporta la rimozione dell'acquisto successorio su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice» (p. 2; così anche il Dossier n. 462 del 22 febbraio 2016, *ibid.*).

<sup>44</sup> Conforme F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 316-317. *Contra*, invece, sub *art. 463-bis c.c.*, in *Codice Civile Commentato*, op. loc. cit., ove s'afferma che la “sospensione” «[...] certo non incide sulla delazione ereditaria, per l'ovvia ragione che l'offerta del patrimonio al chiamato si verifica al momento stesso dell'apertura della successione: sicché, quando il pubblico ministero interviene, la delazione ereditaria ha già avuto luogo. Parrebbe dunque da credere che la norma intenda impedire l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato». Per una condivisibile critica a tali rilievi v. F. OLIVIERO, *cit.*, p. 316, nt. 10, il quale osserva come risultino destituiti di fondamento tanto l'assunto per cui non possano darsi casi di *inattualità* della delazione (in difformità rispetto a quanto ritiene la dottrina prevalente, v. nt. seguente), quanto, e soprattutto, quello in forza del quale si predica – pur nell'asserita pendenza della delazione – un'apodittica “impossibilità di accettare l'eredità”, trascurando ch'essa ben può discendere dall'assenza di una delazione attuale (v. *ibid.*).

<sup>45</sup> Di «[...] effetti sostanzialmente assimilabili a quelli che connotano la fase di pendenza della condizione nell'istituzione di erede sospensivamente condizionata», ove «[...] l'evento condizionale previsto *ex lege* è rappresentato dall'archiviazione dell'indagine o dal proscioglimento», discorre F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 317-318; direttamente di «delazione sospensivamente condizionata» parla M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 975, il quale rileva altresì, conseguentemente, come la *rubrica legis* «sospensione dalla successione» debba, in verità, essere, più tecnicamente letta come sospensione dalla *delazione*. In proposito, giova ricordare come la



*indignus* non sarà (più)<sup>46</sup> delato, e gli saranno conseguentemente preclusi tanto il diritto

dottrina maggioritaria ritenga che non si dia delazione *attuale* in favore dell'istituto *sub condicione* (v., ad es., L. BARASSI, *op. loc. cit.*; C.M. BIANCA, *op. loc. cit.*, il quale soggiunge che frattempo «[...] l'eredità o il legato rimangono vincolati a favore del beneficiario»; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 79, per il quale infatti «[...] si dovrebbe impiegare la più neutra espressione “vocazione ereditaria”, la quale muterà in delazione, solo allorquando si sia verificato l'avvenimento futuro [...]»; A. BURDESE, *cit.*, pp. 162-167; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 103-104; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 264, secondo la cui ricostruzione «[...] finché non si sarà verificata la condizione, non potrà operarsi l'effetto tipico della vocazione: vale a dire la *delazione* [...] questa seguirà solo nel momento in cui si verificherà la condizione, anche se, giuridicamente, per la retroattività di questa (art. 646), dovrà la delazione ritenersi come attuata fin dall'apertura della successione»; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1968, p. 315; V.M. TRIMARCHI, *L'eredità giacente*, Milano, 1950, pp. 27-29 e *spec. nt.* 34, ove ampia e dotta ricostruzione dell'ipotesi, che l'A. pone sullo stesso piano dell'istituzione ereditaria a favore di nascituro o di ente non riconosciuto, proseguendo l'intuizione di U. RADAELLI, *L'eredità giacente*, Milano, 1948, p. 166 secondo il quale le tre fattispecie predette sarebbero, invero, suscettibili di “parificazione” «[...] quanto al modo di svolgimento del fenomeno successorio», pur negando l'A. «[...] che in tutti questi casi vi sia un'istituzione sotto condizione sospensiva, poiché la nascita del non concepito o l'erezione dell'ente morale sono, caso mai, *condiciones juris*, consistenti nell'esistenza del soggetto su cui ricadrà l'effetto giuridico», con conseguente impossibilità, per costui, sia di esercitare il diritto d'accettare che di compiere gli atti cui all'art. 460 c.c.: quanto al primo, infatti, si osserva che *ex art.* 480, comma 2°, c.c. il termine prescrizione decorre non già dall'apertura della successione, bensì «[...] dal giorno in cui si verifica la condizione»; con riguardo ai secondi, si richiamano gli artt. 642 e 643 c.c., i quali, in caso d'istituzione condizionale, assegnano l'amministrazione dell'*hereditas* ai sostituiti ordinari, al/i coerede/i con diritto d'accrescimento ovvero agli eredi legittimi. La tesi è però avversata da altra parte della dottrina (A. CICU, *cit.*, p. 56; L. FERRI, *cit.*, p. 241) e della giurisprudenza (v. la risalente Cass. civ. 28 febbraio 1969, n. 663, in *Giust. civ.*, 1969, I, pp. 1915 ss.), in coerenza, d'altronde, al principio generale per cui il titolare di un diritto subordinato ad una condizione ben può disporre in pendenza di questa, sebbene gli effetti di tale atto dispositivo restino subordinati all'avverarsi della condizione stessa (art. 1357 c.c.). Sul punto v. ora la raffinata ricostruzione proposta da G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, pp. 497 ss. e *spec. pp.* 503-504, ove l'A. reputa «[...] non condivisibile né la dottrina che sostiene che una qualsiasi forma di accettazione del chiamato sia valida, ma inefficace (dipendendo dall'avverarsi della *condicio iuris* dell'effettiva delazione al chiamato del diritto di accettare), né la dottrina che considera qualsiasi accettazione nulla, nel senso che non sarebbe consentita non soltanto l'accettazione espressa (art. 475 c.c.) o tacita (art. 476 c.c.), ma neanche potrebbero verificarsi le ipotesi di acquisto senza accettazione o di c.d. accettazione legalmente determinata (artt. 485, 2° e 3° co., 527, 586 c.c.)» e conclude nel senso che «[...] in presenza di una vocazione che subordina la delazione ad un evento futuro o incerto una accettazione espressa (art. 475 c.c.) è valida, ma inefficace, viceversa le *aditiones* tacite, presunte o legalmente determinate (artt. 476, 477, 478, 527 c.c.) come accettazioni sono nulle [...]».

<sup>46</sup> Si tratterebbe dunque di un'ipotesi di sopravvenuta inefficacia della delazione, la quale (stante il lasso di tempo verosimilmente corrente tra l'omicidio, specialmente se consumato, e la dichiarazione di sospensione) consentirebbe – tanto più ove si aderisca alla tesi dell'esclusione dalla successione, anziché dell'incapacità a succedere (v. *par.* 5) – al sospetto *indignus*, almeno inizialmente, di *capere*, fermo restando che la pronuncia d'indegnità gl'impedirebbe di *retinere*. In relazione alla successione a titolo particolare, non è poi chiaro come ciò si concili con la dinamica acquisitiva automatica prospettata dall'art. 649 c.c. (sulla figura del legatario indegno, in verità piuttosto negletta nella dogmatica, v., ad es., C.M. BIANCA, *cit.*, p. 27, per il quale i legati «[...] si estinguono in favore dell'onerato o del sostituito; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 179, nt. 34, a detta del quale l'indegnità travolgerebbe anche il legato a favore del creditore (art. 658 c.c.) e il *legatum liberationis* (art. 658 c.c.); L. FERRI, *cit.*, p. 187; in giurisprudenza v. Cass. 5 novembre 1992, n. 11979, in *Mass. Giur. it.*, 1992, ove si precisa che l'indegnità investe anche il legato disposto per ricono-



di accettare l'eredità<sup>47</sup>, quanto l'esercizio dei poteri di cui all'art. 460 c.c.<sup>48</sup>; l'uno e l'altro riprenderanno vigore<sup>49</sup> quando – cessata anche la gestione del curatore (v. *infra*) – la vicenda penale si sarà conclusa in senso favorevole all'indagato/imputato.

In ordine al quesito se al “sospeso” competano quei poteri – espressione di una “tutela minore”<sup>50</sup> – che la dottrina suole accordare al titolare dell'«aspettativa di delazione»<sup>51</sup>, ci si può interrogare se il medesimo abbia facoltà di richiedere l'apposizione dei sigilli a norma dell'art. 753 n. 2 c.p.c. (invero domandabile da tutti «[...] coloro che possono avere diritto alla successione») o la rimozione dei medesimi (art. 763, comma 1°, c.p.c., il quale prevede identica *legitimitio activa*)<sup>52</sup>, mentre non v'è dubbio ch'egli non possa sollecitare la nomina del curatore dell'eredità (art. 528 c.c.), né chiedere la formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.), giacché alla prima avrà già provveduto il Tribunale *ex art. 463-bis c.c.*, mentre la seconda costituirà obbligo del curatore giusta l'art. 529 c.c.

Tutto ciò è a dirsi nell'eventualità in cui il soggetto poi incorso nella sospensione non avesse accettato l'eredità; nel caso in cui, invece, questa fosse già stata adita, potrebbe sostenersi che sia la stessa qualità ereditaria a essere per così dire “congelata” e, daccapo, destina-

---

scenza o per remunerazione, stante l'inapplicabilità del principio d'irrevocabilità dettato per le donazioni remuneratorie dall'art. 805 c.c.; di adamantina chiarezza, invece, è il § 2345, comma 1°, BGB, a' sensi del quale «Hat sich ein Vermächtnisnehmer einer der in § 2339 Abs. 1 bezeichneten Verfehlungen schuldig gemacht, so ist der Anspruch aus dem Vermächtnis anfechtbar».

<sup>47</sup> In adesione alla tesi – come detto prevalente (v. nt. precedente), sebbene non incontrovertita – per cui esso postula l'*attualità* della delazione in favore del chiamato (*delata hereditas intelligitur quam quis possit adeundo consequi*).

<sup>48</sup> Su tale profilo non sembra possa esservi dubbio alcuno, atteso: *i*) che anche i fautori della tesi minoritaria – in ossequio alla quale vi sarebbe *attualità* di delazione in favore dei chiamati in subordine e sotto condizione sospensiva – riconoscono che l'esercizio di tali poteri resterebbe nondimeno loro interdetto (v., per tutti, G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 501); *ii*) che la gestione della quota ereditaria in relazione alla quale la delazione è “sospesa” compete al curatore all'uopo nominato *ex art. 463-bis*, comma 1°, c.c. (per quest'ultimo rilievo F. OLIVIERO, *cit.*, p. 318, nt. 13). *Contra*, invece, sub *art. 463-bis c.c.*, in *Codice Civile Commentato*, op. loc. cit., ove s'afferma che «[...] se è vero che la sospensione dalla successione non incide sulla delazione ereditaria, ma impedisce soltanto l'accettazione da parte del chiamato» (v. nt. 44) «[...] resta salva la possibilità che questi eserciti i poteri di cui all'art. 460 c.c., fino al momento in cui non intervenga la nomina del curatore di cui all'art. 528 c.c.».

<sup>49</sup> In ordine ai riflessi prescrizionali di tale “riattivazione” della delazione – specialmente ove si reputi fondato l'accostamento al fenomeno condizionale – si dovrebbe leggere l'art. 480, comma 2°, c.c. come segue: «il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, [*ri-decorre*] dal giorno in cui si verifica la condizione» *ex lege*, rappresentata dall'archiviazione o dal proscioglimento. Per ulteriori spunti v. F. OLIVIERO, *cit.*, p. 320 e *spec.* nt. 20, ove l'A. precisa che si avrebbe un'inedita ipotesi di sospensione della prescrizione *ex art. 2942 c.c.*

<sup>50</sup> Così G. CAPOZZI, *cit.*, p. 23.

<sup>51</sup> Per usare la nota formula di A. BURDESE, *cit.*, p. 72.

<sup>52</sup> In senso positivo F. OLIVIERO, *cit.*, p. 319.



ta al ripristino o alla definitiva caducazione nelle ipotesi, rispettivamente, di archiviazione/proscioglimento o condanna/patteggiamento.

Verso un'opposta conclusione, indubbiamente più garantista, militerebbe forse il dato testuale, laddove riferisce, *claris verbis*, l'effetto sospensivo alla "successione"<sup>53</sup>, incontestabile essendo che quest'ultima s'esaurisca, fisiologicamente, con l'*hereditatis aditio*<sup>54</sup>; nondimeno, in favore della soluzione poc'anzi additata si può rilevare: *i)* che la *ratio legis* – in assenza, d'altronde, di un'espressa limitazione o esclusione risultante dall'art. 463-bis c.c. – ricorre non solo in confronto di chi, ancora delato, non abbia fatto proprio il patrimonio ereditario, ma anche di colui che, nello *spatium temporis* corrente fra l'apertura della successione e l'attivazione del meccanismo sospensivo, ne abbia già conseguito la titolarità<sup>55</sup>; *ii)* che si sortirebbe, in caso contrario, un'irragionevole disparità di trattamento tra chiamato ed erede (*arg. ex art. 3 Cost.*); *iii)* che, sebbene l'art. 463 c.c. parimenti escluda l'*indignus*, letteralmente, dalla "successione", mai s'è dubitato che la relativa dichiarazione possa intervenire *post aditionem hereditatis*; *iv)* che la "sospensione" reclama un trattamento simmetrico rispetto all'indegnità, culminandovi in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a mente dell'art. 444 c.p.p.<sup>56</sup>

Ove s'acceda alla tesi positiva, però, non risibili perplessità s'addensano attorno alle modalità con cui debba, in tal caso, operare la sospensione, essendosi invocata, per un canto, la "retroattività" degli effetti della relativa dichiarazione<sup>57</sup>, con conseguente (sopravvenuta)

---

<sup>53</sup> Così la rubrica dell'art. 463-bis c.c., nonché l'*incipit* del suo primo comma.

<sup>54</sup> In questo senso v. sub *art. 463-bis c.c.*, in *Codice Civile Commentato*, op. loc. cit.: «[...] così stando le cose, sovente la norma non produrrà alcun effetto. È difatti agevole rammentare che l'eredità si acquista sia espressamente, con atto pubblico o scrittura privata ai sensi dell'art. 475 c[~~p~~]c., sia tacitamente, a seguito del compimento di atti di erede, secondo la previsione dell'art. 476 c.c., sia a mezzo del meccanismo del possesso di beni ereditari protrattosi per tre mesi, secondo quanto prescrive l'art. 485 c.c. Va da sé che nulla impedisce l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dell'ipotetico indegno prima ancora che il pubblico ministero abbia effettuato l'iscrizione nel registro degli indagati, evidente essendo che, a tal punto, la sospensione dalla successione di cui la norma discorre non ha alcun senso, giacché il procedimento di sospensione, con l'accettazione pura e semplice, si è ormai concluso con la confusione del patrimonio del *de cuius* con quello dell'erede».

<sup>55</sup> Conforme F. OLIVIERO, *cit.*, p. 321, il quale invero si appella ai canoni «[...] dell'interpretazione sistematica e teleologica».

<sup>56</sup> Inequivoco, in tal senso, l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 463-bis c.c.: «[...] in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice».

<sup>57</sup> M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 976, il quale – non prima di aver rilevato che, obiettivamente, «[...] il dettato normativo, così come formulato, non aiuta certo a risolvere la questione» – sostiene che «[...] dal momento di avvio degli indagini (*alias*: dal momento in cui il pubblico ministero ha provveduto ad informare dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato la cancelleria del tribunale) la sospensione produrrà, al pari della sentenza di indegnità (della quale, come detto, ne anticipa gli effetti), effetti "retroattivi"».





inefficacia dell'atto di adizione *medio tempore* compiuto; per l'altro, invece, l'inammissibilità di quella reviviscenza del procedimento successorio che – v'è da osservare – dell'opposta tesi costituisce ineludibile corollario<sup>58</sup>.

Alla luce della continuità strutturale tra “sospensione” e indegnità, nulla sembra, infine, ostare a una speciale forma di riabilitazione<sup>59</sup> dell'indagato da parte del *de cuius*<sup>60</sup>, sebbene il suo ambito applicativo debba essere circoscritto all'omicidio tentato, con esclusione, invece, di quello consumato, il quale, determinando l'apertura della successione, priverebbe la vittima, con meridiana evidenza, del relativo potere; né, d'altronde, potendosi riconoscere cittadinanza alla (alquanto bizzarra) volontà<sup>61</sup> riabilitativa manifestata nel funesto presagio della propria futura uccisione – peraltro perpetrata per mano d'un preciso familiare<sup>62</sup> – stante la pacifica inammissibilità di un esercizio “anticipato”<sup>63</sup> della facoltà apprestata dall'art. 466 c.c.

---

<sup>58</sup> Prende in considerazione tale soluzione, per poi tuttavia evidenziarne le criticità, F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 321-322: «[...] in tale ipotesi, potrebbe immaginarsi che essa si declini non già alla stregua di una paralisi della delazione, essendosi ormai esaurito il procedimento successorio [...] bensì quale privazione del potere di godimento e di disposizione dell'erede sui beni acquistati in forza della successione», proponendosi poi, nel caso della sospensione così intesa, una suggestiva affinità con il sequestro giudiziario *ex art. 670 c.p.c.*

<sup>59</sup> Sulla morfologia dell'istituto cfr., *ex multis*, L. BARASSI, *cit.*, pp. 57-58; C.M. BIANCA, *cit.*, p. 28; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, pp. 68-70; A. BURDESE, *cit.*, pp. 130-131; R. CALVO, *cit.*, pp. 128-130; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 192-196; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale, I, L'eredità. Il legato. Acquisto. Perdita*, III, *op. cit.*, pp. 78-81; A. CICU, *cit.*, pp. 104-108; L. COVIELLO JR, *cit.*, pp. 190-202; L. FERRI, *cit.*, pp. 206-212; R. GIAMPETRAGLIA, *cit.*, pp. 110-111; C. GIANNATTASIO, *cit.*, pp. 73-75; S. MONOSI, *cit.*, pp. 223-229; G. MUSOLINO, *cit.*, p. 1302; A. NATALE, *op. ult. cit.*, pp. 977-983; R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, pp. 710-714; A. PALAZZO, *cit.*, p. 140; C. RUPERTO, *cit.*, p. 6; G. SALITO, *op. ult. cit.*, pp. 139-143; U. SALVESTRONI, *op. ult. cit.*, pp. 115-120; P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.*; nell'ordinamento tedesco v. il § 2343, BGB, il quale – dietro la pregnante rubrica «Verzeihung» – dispone che «Die Anfechtung [des Erbschaftserwerbs] ist ausgeschlossen, wenn der Erblasser dem Erbunwürdigen verziehen hat».

<sup>60</sup> L'art. 466, comma 1°, c.c. ammette a succedere «chi è incorso nell'indegnità [...] quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento», cosicché non appare irragionevole che al testatore sia consentito ostacolare l'effetto sospensivo, essendo il reo semplicemente *sospettato* d'esservi incorso; in tale limitata prospettiva, la sospensione rappresenta, rispetto all'indegnità, non solo un *prius*, ma anche un *minus*.

<sup>61</sup> Per la qualificazione negoziale della riabilitazione v., per tutti, G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 69, il quale afferma che essa «[...] non è mera dichiarazione di sentimento, ma, altresì, di volontà, essendo diretta a consentire un acquisto ereditario [...] in altri termini, essa è negozio giuridico; rispetto al quale, il perdono è soltanto il normale movente psicologico, e la sua funzione è quella di consentire la successione del soggetto indegno»; *contra*, però, probabilmente C.M. BIANCA, *op. loc. cit.*, il quale discorre di «[...] atto giuridico di perdono privato col quale l'offeso rimette l'offesa ricevuta» e sicuramente G. MUSOLINO, *op. loc. cit.*, per il quale si tratterebbe di atto giuridico in senso stretto, «[...] poiché il disponente può decidere di effettuare la riabilitazione, ma non può regolarne gli effetti, che discendono in maniera automatica dalla legge».

<sup>62</sup> Dovendosi escludere «[...] la validità di un atto di riabilitazione fatto genericamente dal *de cuius* senza indicazione delle persone da riabilitare» (così, *ex multis*, G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 193-194).

<sup>63</sup> Risolvendosi esso, col Coviello, in un «[...] incentivo a mal fare [...] in aperto contrasto con la ragio-



4. – Verificatisi i presupposti descritti al *par.* precedente, la persona indagata viene sospesa dalla successione e «[...] si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528»<sup>64</sup>.

Direttamente proporzionale alla sinteticità della disposizione è l'oscurità della sua reale portata precettiva: tutt'altro che agevole, infatti, risulta discernere se il rinvio all'art. 528 c.c. valga, in ordine d'ampiezza per così dire "crescente": *a)* ad individuare esclusivamente una sequenza procedurale funzionale alla nomina; *b)* a delineare i presupposti sostanziali dell'istituto; *c)* a postulare, a mo' di sineddoche, un richiamo all'intero Capo VIII.

Con riguardo al primo aspetto, è fuor di dubbio che la nomina spetti – stante la coincidenza competenziale – a quel Tribunale del circondario in cui s'è aperta la successione, presso la cui cancelleria il P.M. avrà già effettuato la comunicazione prescritta dall'art. 463-*bis*, comma 3°, c.c.; nessuna esigenza di segretezza osterà, poi, al compimento delle formalità pubblicitarie richieste dall'art. 528, comma 2°, c.c., essendo il bilanciamento stato effettuato *ex ante* da parte del pubblico ministero. S'insinua, però, il dubbio ermeneutico se il Tribunale sia in ogni caso tenuto alla nomina, ovvero si applichi l'art. 528,

---

ne che giustifica la norma» (L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 196); e l'opinione è condivisa da G. BONILINI, *op. loc. ult. cit.*; A. BURDESE, *cit.*, p. 130, nt. 22; A. CICU, *cit.*, p. 105, nt. 79; R. GIAMPETRAGLIA, *cit.*, p. 111; C. GIANNATTASIO, *cit.*, p. 73; S. MONOSI, *cit.*, p. 225; R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, p. 711; G. SALITO, *cit.*, p. 141.

<sup>64</sup> Sulla giacenza ereditaria *v.*, *ex multis*, G. AZZARITI, *L'eredità giacente*, in *Trattato di Dir. Priv.*, *op. cit.*, pp. 207 ss.; L. BARASSI, *cit.*, pp. 85 ss.; M. BERNARDINI, *sub artt. 528-532 c.c.*, in *Commentario al Cod. Civ.*, *op. cit.*, pp. 467 ss.; C.M. BIANCA, *cit.*, pp. 67 ss.; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, pp. 101 ss.; A. BURDESE, *cit.*, pp. 189 ss.; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 133 ss.; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, I, *op. cit.*, *Effetti. Momento costitutivo*, IV, Napoli, 1974, pp. 16 ss.; C. CECERE, *sub artt. 528-532 c.c.*, in *Comm. Cod. Civ. Delle successioni*, *op. cit.*, pp. 398 ss.; A. CICU, *cit.*, pp. 146 ss.; N. COVIELLO, *cit.*, pp. 217 ss.; G. DI LORENZO, *L'eredità giacente*, in *Trattato di Diritto delle Successioni e delle Donazioni*, *op. cit.*, pp. 1177 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, *sub artt. 512-535 c.c.*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1968, pp. 139 ss.; C. GIANNATTASIO, *cit.*, pp. 246 ss.; G. INGINO, *sub artt. 528-532 c.c.*, in *Codice delle successioni e delle donazioni*, *op. cit.*, pp. 430 ss.; M. LIPARI, *L'eredità giacente*, in *Trattato breve delle Successioni e Donazioni*, *op. cit.*, pp. 431 ss.; U. NATOLI, *cit.*, pp. 245 ss.; R. NICOLÒ, *Eredità giacente*, in *Riv. dir. civ.*, 1941, pp. 287 ss.; A. PALAZZO, *cit.*, pp. 169 ss.; U. RADAELLI, *passim*; C. ROMANO, *L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario*, in *Diritto delle successioni e delle donazioni*, *op. cit.*, pp. 95 ss.; P. SCHLESINGER, *cit.*, pp. 757 ss.; V.M. TRIMARCHI, *passim*; e, più di recente, E. SIMONETTO, *Visione moderna dell'eredità giacente nel nuovo sistema privatistico*, in *Vita not.*, 1990, pp. 5 ss. e A. ZANNI, *L'eredità giacente: classicità dell'istituto e attualità delle problematiche*, in *Riv. Notariato*, 2003, pp. 925 ss. Nel diritto tedesco il fenomeno della *c.d. liegende Erbschaft* è, invece, scongiurato dall'acquisto automatico dell'eredità (*Vonselbsterwerb*: *v.* §§ 1922, comma 1°; 1942, comma 1°, BGB), come noto sconosciuto al nostro ordinamento, giusta l'opposta regola dettata dall'art. 459 c.c.: ciò in quanto la giacenza ereditaria avrebbe dato vita a una «[...] situazione di incertezza non auspicabile» (così, da ultimo, P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 364).



comma 1º, c.c., nella parte in cui prevede l'alternatività tra l'istanza delle persone interessate e l'iniziativa *ex officio*; ambiguità da sciogliersi probabilmente nella prima direzione, dacché non si profilano indizi testuali<sup>65</sup> o sistematici per non configurare la nomina quale atto "dovuto", tale da escludere margini di discrezionalità in capo all'organo competente a provvedervi<sup>66</sup>.

Venendo ora ai presupposti della curatela, per come incastonati nell'art. 528 c.c., essi risiedono, come noto, nella mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato<sup>67</sup> e nell'assenza del possesso, da parte di costui, dei beni relitti.

Entrambi i requisiti non sembrano dispiegare un'efficacia dirimente ai fini della sospensione.

Qualora, infatti, si fosse realmente voluto subordinare quest'ultima all'omessa *aditio* oppure alla mancata instaurazione, da parte del chiamato, di una relazione materiale con i beni del compendio ereditario, è da credere che tali condizioni sarebbero state previste non già ai fini della nomina del curatore (per mezzo d'un troppo debole connettivo «[...] ai sensi»), bensì, più a monte, quale *condiciones sine quibus non* si sarebbe dovuto azionare il fenomeno sospensivo. E poiché l'art. 463-*bis* c.c. non contiene alcun riferimento né (alquanto immotivatamente<sup>68</sup>) nell'un senso, né (assai più ragionevolmente<sup>69</sup>) nell'altro, deve convenirsi che – a parte l'intervenuta accettazione dell'*hereditas*, ove si reputi ch'essa esuli comunque dallo spettro operativo del nuovo istituto – quanto meno il possesso dei beni risulti *irrilevante* ai fini dell'apertura della curatela, salvo, con argomentazioni che, nel loro vago retrogusto aporetico, paiono provare troppo, a voler concludere: a) che possano configurarsi inedite e, probabilmente, inimmaginate ipotesi di

---

<sup>65</sup> Deporrebbe, anzi, in senso opposto l'impersonalità del «si fa luogo» figurante nel secondo periodo del comma 1º dell'art. 463-*bis* c.c.

<sup>66</sup> Conforme F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 329-330, il quale fa peraltro salva la possibilità che la legittimazione delle "persone interessate" ex art. 528 c.c. rilevi in caso d'inerzia del Tribunale. In senso opposto – deve rammentarsi – s'era invece orientata la dottrina dominante con riferimento alla giacenza "comune": v., per tutti, G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 101, il quale rileva che il Tribunale «[...] addiverrà alla nomina del curatore [solo] ove sussistano concrete esigenze gestorie, non rinviabili al tempo in cui cesserà la "vacanza"».

<sup>67</sup> Per acute osservazioni sull'utilizzo di tale locuzione v. V.M. TRIMARCHI, *cit.*, p. 38, nt. 1, il quale aveva a notare come «[...] si potrebbe dubitare se veramente col termine "chiamato" si indichi l'attuale destinatario della delazione o semplicemente il soggetto a cui favore è sorta la vocazione. Ma il problema, tenendo per fermo che l'art. 528 contempla l'ipotesi normale di delazione coeva all'apertura della successione, manca di rilievo pratico appunto perché nell'ipotesi prevista la vocazione e la delazione temporalmente coincidono».

<sup>68</sup> Quanto meno al fine di chiarire se l'art. 463-*bis* c.c. operi, o meno, in confronto di chi abbia già accettato l'eredità (v. *par. precedente*).

<sup>69</sup> Acconcia, in tal senso, l'osservazione per cui, [...] qualora [il] possesso sussista, si realizz[a] al massimo grado la situazione di fatto che il legislatore ha inteso "sterilizzare" a mezzo dell'instaurazione della giacenza» (F. OLIVIERO, *cit.*, p. 334).



“sospensione senza curatela”, i cui confini sarebbero tutti d’accertare; *b*) che l’impossibilità di nominare il curatore, per carenza dei rituali presupposti *ex art.* 528 c.c., osti addirittura alla stessa sospensione; soluzione, quest’ultima, la cui paradossalità evincesi dal fatto che l’indagato, con un facile *escamotage*, potrebbe sottrarsi all’effetto sospensivo limitandosi ad apprendere anche un solo<sup>70</sup> bene ereditario.

D’altronde, volendo opinare non più con *reductio ad absurdum*, ma sulla scorta delle acquisizioni dogmatiche maturate in tema di giacenza “tradizionale”, è stato perspicacemente rilevato<sup>71</sup> che l’assenza del possesso assurge ad elemento coesenziale ai fini della nomina del curatore *ex art.* 528 c.c. in quanto, se il vocato avesse la materiale disponibilità dei beni ereditari, sarebbe posto dinanzi all’alternativa tra accettare l’eredità o rinunziarvi entro un termine assai breve, pena l’acquisto, in caso d’inerzia, della qualità di erede puro e semplice (art. 485 c.c.), indi risultandone depotenziata la necessità di una gestione sostitutiva. Ebbene, tale *ratio* non potrà mai ricorrere in confronto dell’indagato, poiché delle due l’una: se questi ha accettato, sarà già divenuto *heres; manente suspensione*, invece, l’inibizione dei diritti successorî impedirà che all’infruttuoso decorso del termine per il compimento dell’inventario consegua l’investitura ereditaria *ipso iure*<sup>72</sup>.

Nella medesima prospettiva teleologica, si è adusi affermare che la curatela debba aprirsi *ante aditionem hereditatis* poiché, ascritta la gestione dell’asse all’interesse esclusivo dell’accettante, recederebbero le istanze conservative che presiedono alla giacenza<sup>73</sup>; ma anche tale considerazione mal si attaglia alla curatela *ex art.* 463-*bis* c.c., nella quale predomina, invece, l’esigenza “pubblicistica” di privare il “sospeso”, seppur temporaneamente, di qualsivoglia diritto o prerogativa ch’egli abbia a vantare sul *relictum*.

Alla stregua delle considerazioni ora prospettate, pare ragionevole asserire che il richiamo all’art. 528 c.c. non s’estenda ai presupposti sostanziali dell’istituto<sup>74</sup>, il quale dunque addi-

---

<sup>70</sup> Se è vero che ciò è sufficiente – purché la *res* non sia di trascurabile valore – ad impedire la nomina del curatore *ex art.* 528 c.c. (v., per tutti, G. DI LORENZO, *cit.*, pp. 1181-1182).

<sup>71</sup> Tra i molti, G. AZZARITI, *cit.*, p. 219; L. BARASSI, *cit.*, p. 86; M. BERNARDINI, *cit.*, pp. 471-472; A. BURDESE, *cit.*, p. 199; G. CAPOZZI, *cit.*, p. 136, nota 258; C. CECERE, *cit.*, p. 413; A. CICU, *cit.*, p. 148; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 151; M. LIPARI, *cit.*, p. 444; R. NICOLÒ, *cit.*, p. 288.

<sup>72</sup> V. sul punto anche G. PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, p. 503, ove invero, come già visto, si predica – in caso di delazione condizionale – la nullità delle *aditiones* tacite, presunte o legalmente determinate.

<sup>73</sup> Di esemplare chiarezza, in proposito, è il Ferri, laddove afferma che «[...] se vi è stata accettazione, la conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario è ormai esclusivamente affare dell’erede» (L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 148; la medesima constatazione ricorre, d’altronde, in L. BARASSI, *cit.*, p. 85; G. CAPOZZI, *cit.*, p. 136; A. CICU, *cit.*, p. 147; G. DI LORENZO, *cit.*, p. 1179; A. ZANNI, *cit.*, p. 944).

<sup>74</sup> In questi termini, d’altronde, sia pure con varia gradazione di densità argomentativa, F. OLIVIERO, *cit.*, p. 329; M. RAMUSCHI, *cit.*, p. 982; M. VASCELLARI, *op. loc. cit.*



viene a colorarsi, nella peculiare declinazione *de qua*, di elementi di specialità rispetto alla configurazione consegnataci dalla tradizione; restando, nondimeno, attualissimo il rovello, che da quella annosamente ci riviene, se la giacenza debba investire – come ammoniscono i giudici di legittimità<sup>75</sup> – l'intera eredità, oppure se – al suono dell'opinione oggidì prevalente<sup>76</sup>, e qui vieppiù preferibile<sup>77</sup> – essa possa darsi *pro quota*.

---

<sup>75</sup> Cass. 22 febbraio 2001, n. 2611, in *Giur. it.*, 2002, I, pp. 61 ss., ove affermarsi che «[...] nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente *pro quota* (che giustifichi la nomina di un curatore *ex artt.* 528-532 cod. civ.), atteso che la funzione dell'istituto *de quo* è quella della conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a chi ne abbia titolo»; sia pure *a contrario* Cass. 19 aprile 2000, n. 5113, in *Mass giur. it.*, 2000 («le disposizioni di cui all'art. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria»). Adesiva rispetto a tale posizione è, in realtà, una corrente minoritaria della dottrina (cfr., ad es., C. GIANNATTASIO, *cit.*, p. 250, per il quale «[...] se ciascun chiamato ha diritto di prendere possesso, di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e di compiere gli atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea (art. 460 cod. civ.); se egli è investito per effetto della delazione del compossesso dell'eredità, viene a mancare uno dei requisiti che devono concorrere perché si abbia eredità giacente (assoluta esclusione del chiamato dal possesso dei beni dell'eredità)», anche più moderna (M. BERNARDINI, *cit.*, pp. 474-475, il quale in particolare esprime un *favor* per la «[...] tendenza giurisprudenziale (di legittimità) che è contraria, *tout court*, alla giacenza *pro quota*», dal momento che, tra l'altro, «[...] non può mettersi in piedi una costosa e complessa amministrazione giudiziaria, quando è possibile una alternativa privata, sia pure imperfetta»; nello stesso senso M. LIPARI, *cit.*, p. 447). Nella trattatistica, si astengono da una posizione netta tanto G. DI LORENZO, *cit.*, pp. 1186-1187, quanto G. INGINO, *cit.*, p. 433.

<sup>76</sup> Già G. CARRARO, *Eredità giacente pro quota*, in *Giur. it.*, 1947, I, pp. 527 ss., segnalava (una del)le ragioni del possibile fraintendimento: «[...] il dubbio può sorgere in relazione alla formula usata nell'art. 528 cod. civ., dove si parla del “chiamato che ha accettato l'eredità” e della nomina di un “curatore dell'eredità”: deve intendersi il chiamato (o tutti i chiamati) nell'intero patrimonio del defunto, ovvero anche il solo chiamato a succedere in una quota?»; ma esso – unitamente ad altre, e più sostanziali, ragioni – non ha evidentemente impedito alla dottrina maggioritaria di aderire alla soluzione positiva. E, infatti, cfr., *ex multis*, A. BURDESE, *op. loc. cit.*, il quale però soggiunge che in caso di «[...] identificazione *ex art.* 588 comma 2 codice civile dei beni rientranti nelle rispettive quote, si dovrebbe considerare rilevante, ai fini di escludere la giacenza dell'eredità ritenuta ammissibile per la singola quota, solo il possesso, da parte del singolo chiamato, di beni rientranti nella sua quota [...]» (e nello stesso senso v. U. NATOLI, *cit.*, p. 248, nt. 426-*bis*, ma *contra* L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, pp. 20-21, nonché P. SCHLESINGER, *cit.*, p. 758); A. CICU, *cit.*, p. 152, il quale però ha a precisare che «[...] nel caso in cui, nominato il curatore, alcuno dei chiamati accetti, possa farsi dichiarare cessata la giacenza su consenso degli altri chiamati che ritenga sufficiente loro garanzia l'amministrazione del chiamato accettante»; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 148-149, ove esauriente sintesi degli argomenti a favore; L. CARIOTA FERRARA, *op. loc. ult. cit.*, il quale chiaramente afferma che il «[...] possesso, anche se di fatto esclusivo e pieno in uno o in più dei chiamati, non implica il possesso dell'altro o degli altri; sicché vi sono chiamati non possessori, onde la giacenza dell'eredità [...] e lo stesso si dica riguardo all'accettazione di eredità di uno di più fra i chiamati»; C. CECERE, *cit.*, p. 434, la quale, dopo ampia ricostruzione delle posizioni in punto, ritiene «[...] preferibile ammettere che la giacenza possa iniziare e/o continuare anche come giacenza *pro quota* [essendo] evidente, tuttavia, che laddove uno dei chiamati abbia compiuto l'accettazione e/o sia in possesso dei beni ereditari egli possa sempre ottenere



Infine, può osservarsi come l'estensione delle altre previsioni concernenti l'*hereditas iacens* (artt. 529-532 c.c.) non possa avvenire in modo acritico: se, a dispetto dell'omesso richiamo, sono plausibilmente destinati ad operare gli artt. 529-531 c.c., delineanti gli obblighi e i compiti del curatore, altrimenti diseredato del proprio statuto disciplinare, certamente inconferente risulta il disposto dell'art. 532 c.c., laddove subordina (peraltro non del tutto propriamente<sup>78</sup>) la cessazione delle funzioni gestorie all'avvenuta accettazione dell'eredità. Nell'economia dell'istituto, infatti, alla norma in parola deve disconoscersi *vis* precettiva tanto nel caso in cui l'eredità sia già stata adita (allorché, beninteso, si reputi che tale circostanza non precluda l'effetto sospensivo<sup>79</sup>), quanto nell'ipotesi in

---

che cessi questa situazione di incertezza attraverso l'*actio interrogatoria*, esercitando cioè quella particolare prerogativa da alcuna definita come abbiamo visto "diritto al diritto"; U. RADAELLI, *cit.*, p. 179, poiché, tra l'altro, l'art. 528 c.c. «[...] non distingue fra i casi di eredità individua o di coeredità»; C. ROMANO, *cit.*, p. 105, il quale così compendia le ragioni a favore della tesi più permissiva: «[...] [in primo luogo] il chiamato possessore o l'erede *pro quota* non ha alcun dovere di amministrare l'intero asse ereditario, e dunque potrebbe anche rimanere inerte. In secondo luogo, l'amministrazione dello stesso risponderebbe al suo esclusivo interesse: non vi è, pertanto, alcuna garanzia che la gestione del patrimonio ereditario sia obiettivamente finalizzata a perseguire l'intera congerie di interessi sottesi alla vicenda successoria, e come tale si attenga a principi di neutralità»; P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.*, per il quale «[...] il dubbio non sembra aver fondamento, dato che l'erede *pro quota* acquista solo la sua parte, ed anche nel caso di mancata individuazione dei beni che costituiscono la sua quota egli acquista solamente il *compossesso* dell'intero, e quindi appare logico che la cura degli interessi inerenti al resto dell'eredità sia affidata in modo imparziale ad altra persona»; probabilmente favorevole è V.M. TRIMARCHI, *cit.*, p. 43, nt. 5, che parla di possibilità «[...] ammessa in dottrina»; A. ZANNI, *cit.*, pp. 946 ss. e *spec.* pp. 949-950, ove l'A., nell'aderire alla tesi positiva, offre *ad adiuvandum*, tra gli altri, il seguente esempio: «Tizio, vedovo, [...] muore *ab intestato* lasciando a sé sopravvivere i figli Primo e Secondo. Qualora Primo accetti la sua quota di eredità immediatamente dopo la morte del genitore e Secondo (all'estero da molti anni) non sia nel possesso di beni ereditari, *quid iuris* dell'amministrazione della sua quota? Perché rischiare che si produca un danno economico alle ragioni successorie attribuite a Secondo (ma non ancora acquisite al suo patrimonio), a causa dell'incuria del fratello? [...] Perché non pensare alla nomina, ai sensi dell'art. 528 c.c., di un curatore *ad hoc*?». Per così dire "intermedia" sul punto è, invece, la posizione di L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 162, che ammette la giacenza *pro quota*, ma limitatamente all'ipotesi in cui non sussista diritto d'accrescimento tra i chiamati, ché, altrimenti, in ragione del carattere solidale della chiamata, il diritto del coerede accettante sarebbe potenzialmente esteso *ope legis* all'intera eredità; ma per una critica – condivisa da G. CAPOZZI, *cit.*, p. 147 – a questa posizione v. P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.*, per il quale «[...] tale astratta eventualità [...] [non] parrebbe sufficiente ad escludere l'esigenza che, fino a quando i presupposti per il perfezionamento di una di quelle fattispecie non si siano verificati integralmente, possa farsi luogo alla nomina di un curatore per la parte di eredità ancora priva di titolare e di possessore».

<sup>77</sup> Altrimenti incorrendosi, a tacer d'altro, negli esiti illuminati, nel testo, sub *a*) e *b*).

<sup>78</sup> Non solo per l'«improprietà lessicale» ravvisabile nella locuzione "cessazione dalla curatela", anziché "cessazione della giacenza" (così, recentemente, C. ROMANO, *cit.*, p. 106), ma soprattutto perché la disposizione considera solo la più frequente causa cessativa, ma non altre (ad es., ma non senza contrasti, l'esaurimento dell'attivo ereditario o la rinuncia da parte di tutti chiamati – testamentari o legittimi – con devoluzione dell'eredità allo Stato, giusta l'art. 586 c.c.).

<sup>79</sup> V. *par.* precedente.





cui la sospensione s'inverni nei confronti del mero chiamato, appunto impossibilitato, per difetto di attualità della delazione<sup>80</sup>, a perfezionare l'*aditio*. È, allora, giocoforza a concludersi che la decadenza del curatore dal proprio *munus* si verificherà, più semplicemente, al venir meno della sospensione, in conseguenza dell'archiviazione, del proscioglimento, della condanna o del patteggiamento<sup>81</sup>.

Un appunto, *in extremis*, sull'art. 460, comma 3°, c.c., a mente del quale il compimento degli atti indicati nei commi precedenti è precluso al chiamato «[...] quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528»; lineare ne apparirebbe l'applicazione al "sospeso", sempreché non si reputi – con alternativa forse tacciabile, *quoad effectum*, di speculativismo – che quelle disposizioni non vengano in rilievo *tout court*, aderendo alla diffusa opinione<sup>82</sup> per cui esse, pur riferendosi al chiamato, alludano, in verità, al delato e, quindi, a una qualità che, come visto *supra*, fa difetto al "sospeso".

5. – Nell'eventualità in cui le indagini sfocino nella condanna o nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, giusta l'art. 444 c.p.p., «[...] il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice» (art. 463-*bis*, comma 1°, ultimo inciso, c.c.), cosicché l'intervenuto accertamento della responsabilità penale trova la sua appendice civilistica nella trasfigurazione della sospensione, cautelativamente disposta, in vera e propria indegnità.

Secolarmente discussa è la natura giuridica di quest'ultimo istituto, identificabile, con definizione neutra, in una causa di rimozione dalla successione giustificata da una condotta particolarmente riprovevole tenuta nei confronti dell'ereditando<sup>83</sup>.

Per un primo orientamento, probabilmente minoritario<sup>84</sup>, l'indegnità rappresentereb-

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Concorda sull'inoperatività, nel caso di specie, dell'art. 532 c.c. F. OLIVIERO, *cit.*, pp. 326, nt. 30; 334.

<sup>82</sup> Per tutti, G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 28-29.

<sup>83</sup> Agli albori del secolo scorso la si era definita anche come «[...] giuridica qualità in forza della quale alcuno non merita di godere i vantaggi di una successione *caussa mortis*: essa significa ancora quell'istituto giuridico inteso a sancire l'esclusione dell'erede, in forza di quella qualità di cui si è rivestito» (G. PIGNOTTI, *Il fondamento dell'indegnità a succedere nel diritto civile italiano*, Siena, 1911, p. 14).

<sup>84</sup> O addirittura «dissidente» (R. CALVO, *cit.*, p. 125), stante la discrasia – pur autorevolissimamente predicata – con la *communis opinio*: cfr. D. BARBERO, *passim*, per il quale in particolare (p. 847) l'indegnità «[...] incid[e] proprio all'origine della vocazione ereditaria, nel senso che *la esclude*, sebbene, in caso di contestazione, occorra la dichiarazione giurisdizionale delle circostanze a sanzione delle quali l'indegnità è comminata»; C.M. BIANCA, *cit.*, pp. 24-28; A. BURDESE, *cit.*, pp. 120-132; A. CICU, *cit.*, pp. 85-87, il quale



be, in spregio alla sua autonoma collocazione<sup>85</sup>, una forma d'incapacità a succedere, atteggiandosi a circostanza impeditiva della delazione; per una seconda impostazione, forse prevalente<sup>86</sup> e consolidata in numerose pronunce di legittimità<sup>87</sup>, essa si configurerebbe,

---

assimila l'ipotesi all'erede istituito sotto condizione risolutiva, salvo poi a rilevare che, mentre l'art. 646 c.c., derogando al principio di retroattività proprio del meccanismo condizionale, attribuisce il diritto ai frutti fino al giorno in cui si verifica la condizione, l'art. 464 obbliga invece l'indegno a restituire i frutti pervenutigli dopo l'apertura della successione (in coerenza al suo possesso di mala fede); L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, sub artt. 456-511 c.c., op. cit., pp. 175-182, per il quale «[...] l'indegnità oper[a] nel diritto materiale come fatto che impedisce la delazione» (p. 177): essa, in particolare, si qualificherebbe, nella visione dell'illustre A., come una forma d'incapacità di succedere "relativa" (escludendo solo dalla successione di colui che è stato offeso, in ciò distinguendosi da quella per così dire "irrelata", che invece opera in confronto di qualsiasi defunto), ma nondimeno del tutto peculiare, tollerando la riabilitazione giusta l'art. 466 c.c.; R. MUSOLINO, *cit.*, pp. 1297-1298; R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, pp. 704-705, in quanto «[...] la preoccupazione di garantire la certezza del diritto, cui la tesi contrapposta riconosce tanta importanza, non pare [...] da sola in grado di orientare in modo decisivo l'interprete, solo che si consideri come l'eventuale sacrificio della certezza delle relazioni giuridiche ben possa apparire, nel caso in esame, giustificato dalla (ritenute prevalente) "esigenza di non consentire comunque all'indegno di approfittare dell'eredità dell'offeso"».

<sup>85</sup> Le disposizioni in tema d'indegnità sono collocate, nell'ambito del Titolo I del Libro II, in un Capo autonomo, il terzo, rispetto a quello, precedente, regolante la capacità di succedere ed esaurentesi nell'art. 462 c.c. Viceversa, il Codice abrogato aveva contribuito ad ingenerare il dubbio qualificatorio, poiché l'art. 725 esordiva affermando «Sono *incapaci*, come indegni, di succedere [...]» (coerentemente, d'altronde, alla sezione rubricata «Della capacità di succedere»), ma il successivo art. 727 «[...] forse perché troppa luce fa male, aveva provveduto a riportare un po' di nebbia» (con l'immagine di D. BARBERO, *cit.*, p. 843), discorrendo di «chi fu *escluso* come indegno», e dunque «[...] vi era dissenso nella dottrina sul punto se, per la natura giuridica dell'indegnità, fosse decisivo l'articolo 725 oppure il 727 (A. CICU, *cit.*, p. 83).

<sup>86</sup> V. L. BARASSI, *cit.*, p. 59, al quale devesi l'accostamento all'azione di annullamento, in quanto «[...] l'erede diventa effettivamente erede e rimane tale: ma gli interessati possono esperire un'azione, con la quale, allegando l'indegnità dell'erede, domandare che sia rimosso ed escluso dall'eredità [...] nel frattempo però egli sarebbe rede e come tale avrebbe il possesso dei beni ereditari»; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 61, in quanto «[...] la gravità della sanzione, costituita dall'indegnità a succedere, postula l'accertamento giudiziale della causa d'indegnità»; G. CAPOZZI, *cit.*, pp. 179-180; L. CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale, I, L'eredità. Il legato. Acquisto. Perdita*, III, op. cit., pp. 72-73, ove leggesi che l'indegnità «[...] dà luogo ad una possibilità di risoluzione *ope judicis* della situazione giuridica [...]»; L. COVIELLO JR, *cit.*, pp. 162-173, per il quale «[...] poiché non si tratta di *incapacità*, si ha che a favore dell'indegno si opera la delazione ed egli può divenire erede; è solo con la sopravvenuta pronuncia giudiziale di indegnità che egli viene estromesso dalla successione e resa inoperante nei suoi riguardi la vocazione ereditaria, cadendo *ex tunc* l'acquisto eventualmente già verificatosi» (p. 165): l'A. esprime poi riserve sulla già ricordata posizione del Cicu (v. nt. 84) secondo cui la posizione dell'indegno sarebbe assimilabile a quella dell'erede sotto condizione risolutiva, in quanto «[...] la eventualità che il suo acquisto possa essere invalidato mercè l'esperimento della relativa azione e con efficacia *ex tunc*, a ciò non autorizza; altrimenti ogni acquisto che per qualunque causa possa essere invalidato con efficacia retroattiva, dovrebbe ritenersi come sottoposto a condizione risolutiva, epperò soggetto alla disciplina propria di questa!» (p. 170); C. GIANNATTASIO, *cit.*, pp. 56-58, secondo il quale «[...] la legge non considera l'indegnità ostativa all'acquisto dell'eredità: l'azione soddisfa l'interesse circoscritto dei chiamati all'eredità in luogo dell'indegno [...]» (p. 57); S. MONOSI, *cit.*, pp. 205-206, la quale – pur riconoscendo come sia [...] estremamente difficoltoso



invece, quale causa di esclusione dalla successione, in aderenza al chiaro tenore testuale dell'art. 463 c.c. («È escluso dalla successione come indegno [...]»<sup>88</sup>), alla diversa *sedes materiae*<sup>89</sup>, nonché alla volontà, espressa nella Relazione<sup>90</sup>, di ossequiare la tradizione

prendere posizione circa il problema della natura giuridica da attribuire all'indegnità, essendo le opposte soluzioni entrambe sorrette da motivazioni tutte corrette sotto il profilo logico-giuridico [...] [con] contraddizione causata, purtroppo, dalla imprecisione che caratterizza le disposizioni di legge in esame, non suscettibili, pertanto, di univoche interpretazioni» – asseconda l'orientamento prevalente per ragioni di certezza del diritto, altrimenti incorrendosi nella conseguenza dell'imprescrittibilità dell'azione diretta a far valere l'indegnità (e la preoccupazione era già di P. SCHLESINGER, *cit.*, p. 755); C. RUPERTO, *cit.*, p. 2, poiché [...] appare coesistente alla qualità dei fatti previsti nell'art. 463 la esigenza di uno specifico accertamento da parte del giudice (anche in relazione al punto se in concreto l'atto illecito commesso, ancorché acclarato in sede penale, costituisca civilisticamente causa d'indegnità) e perché nuocerebbe alla certezza giuridica il considerare esclusa la successione prima d'un tale accertamento»; L. SALIS, *passim*, il quale parimenti sottolineava la necessità di un'indagine giudiziale, sostenendo che «[...] non può affermarsi che l'art. 463 c.c. sia “norma di ordine pubblico”, e contemporaneamente ritenere che essa operi, facendo escludere l'indegno dalla successione, solo su iniziativa di un interessato [...] ove si ammetta la necessità di una tale iniziativa, si deve logicamente ammettere che l'indegno non venga escluso solo perché tale, ma solo in quanto chi abbia interesse a tale esclusione la domandi giudizialmente» (p. 931), e in ciò stava, per il giurista di Sassari, la differenza con l'incapacità a succedere, poiché quest'ultima è legata dalla legge a premesse fattuali facilmente accertabili (esistenza, concepimento, qualità di figlio e così via).

<sup>87</sup> Cfr. già la risalente Cass. 23 novembre 1962, n. 3171, in *Mass. Giur. it.*, 1962; più recentemente ID., 16 febbraio 2005, n. 3096 in *Fam. Pers. Succ.*, 2005, pp. 141 ss. con nota di A. NATALE; ID., 29 marzo 2006, n. 7266, in *Mass. Giur. it.*, 2006; ID., 5 marzo 2009, n. 5402, in *Fam. Pers. Succ.*, 2009, pp. 973 ss., con nota di A. ALBANESE; da ultimo – per inciso, *post* legge n. 4/2018 – ID., 25 febbraio 2019, n. 5411, in *CED Cassazione 2019*, ove si legge che «[...] secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indegnità a succedere, di cui all'art. 463 c.c., pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. L'indegnità, infatti, non è uno status connotato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cass. Sez. 2, 05/03/2009, n. 5402; Cass. Sez. 2, 29/03/2006, n. 7266; Cass. Sez. 2, 23/11/1962, n. 3171)».

<sup>88</sup> Dalla *littera legis* si sono tuttavia tratti argomenti a favore della tesi opposta: «[...] si dice infatti nell'art. 463 che l'indegno è *escluso* dalla successione, non che *può essere escluso*; e nell'art. 466 si attribuisce alla riabilitazione l'effetto di *ammettere* alla successione (A. CICU, *cit.*, p. 87; nello stesso senso C.M. BIANCA, *cit.*, p. 26; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 181); per L. BARASSI, *cit.*, p. 59 sarebbe, invece, la stessa parola “escluso” ad essere «[...] per sé equivoca: escluso in virtù di legge (di diritto), oppure per opera di un'azione promossa da chi succederebbe in mancanza dell'indegno?» (anche a mente di G. BONILINI, *op. loc. ult. cit.*, «[...] l'art. 463, a ben vedere, non consente di ricavare, indiscutibilmente, una delle soluzioni prospettate»). Più esplicito, e non suscettibile d'interpretazioni polisense, il § 2340, comma 1°, BGB («Die Erbnunwürdigkeit wird durch Anfechtung des Erbschaftserwerbs geltend gemacht»), il quale lascia senza equivoci ad intendere come l'azione rivesta carattere “costitutivo” (c.d. «Gestaltungsklage»).

<sup>89</sup> Esaltano la significatività sistematica del profilo topografico, ad es., G. CAPOZZI, *cit.*, p. 179; L. COVIELLO JR, *cit.*, p. 164; C. GIANNATTASIO, *cit.*, p. 56; S. MONOSI, *cit.*, p. 199; A. PALAZZO, *cit.*, p. 138; C. RUPERTO, *op. loc. cit.*



romanistica<sup>91</sup>, compendiata nel noto brocardo “*indignus potest capere sed non potest retinere*”.

Com'è agevole intuire, non poche le conseguenze<sup>92</sup> derivanti dall'adesione all'una o all'altra ricostruzione<sup>93</sup>.

Coloro che qualificano l'indegno come incapace a succedere predicano la natura meramente dichiarativa della sentenza accertativa di una delle cause d'indegnità, emessa su azione esperibile imprescrittibilmente<sup>94</sup> e coincidente con la *petitio hereditatis*. Quanti, invece, v'intravedono un soggetto escludibile dalla successione, coerentemente attribuiscono alla pronuncia del giudice carattere costitutivo, di guisa che – anteriormente al *dictum* – vi sareb-

---

<sup>90</sup> «Il criterio informatore del progetto che l'indegnità non determina una vera e propria incapacità ostativa all'acquisto ereditario, ma è una causa di esclusione operativa in virtù di una sentenza del giudice, secondo il principio per cui *indignus potest capere sed non potest retinere*, è stato generalmente approvato» (Relazione al Codice, n. 230). Il richiamo a tale principio, per un fautore della tesi dell'incapacità, sarebbe stato tuttavia fatto «[...] a sproposito [...] è vero che nel diritto romano l'indegnità era causa di esclusione dall'eredità: ma essa vi aveva un significato ed effetto che non ha nel diritto moderno [...] sanzione dell'indegnità era infatti la devoluzione dei beni al Fisco (*bona erepticia*) [...] ciò presupponeva logicamente che l'indegno divenisse erede o legatario: perciò si diceva “*potest capere, sed non potest retinere*” [...] se fosse stato considerato come incapace a succedere, l'eredità si sarebbe devoluta agli eredi chiamati in subordine, come appunto avviene nel diritto nostro» (così A. CICU, *cit.*, p. 84 e nello stesso senso D. BARBERO, *op. loc. cit.*, per il quale l'adagio «[...] resta un suon di parole»; A. BURDESE, *cit.*, p. 121; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 176; E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 93).

<sup>91</sup> Sulle origini dell'istituto, v. B. BIONDI, *Successione testamentaria e donazioni*, Milano, 1955, pp. 155-170, nonché, *funditus*, E. NARDI, *I casi d'indegnità nel diritto successorio romano*, Milano, 1937, pp. XVI-380 e, più recentemente, ID., voce *Indegnità* (diritto romano) in *Noviss. dig. it.*, VIII, 1962, pp. 592 ss. ove l'A. rammenta (p. 593) come «[...] il diritto romano non pervenne a formare un istituto organico ed unitario della indegnità, ma conobbe soltanto singoli casi, che, sorti a distanza di tempo gli uni dagli altri ad opera di legislatori diversi ed in circostanze assai varie, rimasero in sostanza indipendenti e slegati».

<sup>92</sup> Che non si tratti di sterili teoresi è avvertito da E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 88: «[...] la questione non meriterebbe di essere approfondita più di tanto, trattandosi in fondo soltanto di una più corretta sistemazione della materia, se dalla soluzione prescelta non derivassero rilevanti conseguenze pratiche».

<sup>93</sup> Non è mancata, in verità, una ricostruzione per così dire “intermedia” (o, secondo la qualificazione di P. SCHLESINGER, *op. loc. cit.*, «[...] di compromesso») rispetto alle due richiamate nel testo: essa è stata proposta da U. SALVESTRONI, *Il problema dell'indegnità a succedere*, *op. cit.* e poi riproposta in ID., *Della capacità di succedere. Dell'indegnità. Artt. 462-466 c.c.*, *op. cit.*, *passim*; per l'A. l'indegnità darebbe, infatti, luogo all'obliterazione della legittimazione “ricettiva” dell'acquisto a causa di morte, la quale richiederebbe un previo accertamento giurisdizionale, che determinerebbe tuttavia l'effetto esclusivo *ab initio* e *ipso iure*, privando d'effetti la disposizione legale o testamentaria in virtù della quale l'indegno risultava vocato (per alcuni rilievi critici rispetto a tale posizione v. E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, pp. 109-113, il quale però rileva come essa, in linea generale, rappresenti «[...] il tentativo più apprezzabile di risolvere i problemi di fondo dell'indegnità» (p. 109); decisamente contrario, invece, è C. RUPERTO, *op. loc. cit.*, per il quale tale tesi è «[...] priva d'utilità pratica, se non intrinsecamente contraddittoria».

<sup>94</sup> Nel diritto tedesco l'azione si prescrive, invece, in un termine annuale (v. il rinvio al § 2082 BGB recato dal § 2340, comma 3°, BGB).



be, in favore del chiamato, piena “attualità” di delazione, con conseguente possibilità, per costui, di avvalersi di ogni prerogativa successoria: dai poteri di cui all’art. 460 c.c. fino allo *ius adeundae hereditatis*. L’esclusione dalla successione scaturirebbe (sia pur retroattivamente) solo dall’accoglimento della relativa azione, sempreché questa sia proposta da parte di chi vi è legittimato ed entro l’ordinario termine di prescrizione decennale<sup>95</sup>.

Almeno sino ad oggi, di là dall’assentimento dato a questa o quella linea di pensiero, è stata poi convinzione unanime – con facile argomento *a contrario* offerto dall’art. 463 n. 3 c.c. – che la pronuncia d’indegnità prescindesse dall’intervenuto accertamento in sede penale della relativa fattispecie generatrice<sup>96</sup>, potendo il giudice civile procedervi autonomamente<sup>97</sup>.

Rispetto a questi capisaldi dell’istituto, testé sommariamente delineati, v’è da domandarsi se le previsioni recate dall’art. 5 della legge n. 4/2018 risultino sistematicamente “indifferenti”, se esse convalidino – rinvigorendoli – principî tralatizi, oppure ancora se esse non impongano, invece, una rimediazione complessiva dell’indegnità, della quale la novella avrebbe alterato non profili marginali, ma la stessa consistenza ontologica.

La risposta a tali interrogativi può essere sviluppata in una duplice direzione: quanto alla regola generale della (tendenziale) autonomia della competenza del giudice civile, il perno del suo tanto epocale quanto inaspettato capovolgimento è da ricercarsi nel nuovo art. 537-*bis* c.p.p., a’ sensi del quale «quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità

---

<sup>95</sup> Sulle caratteristiche di tale azione v., per tutti, R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, pp. 705-707.

<sup>96</sup> *Ex multis*, L. BARASSI, *cit.*, p. 55; C.M. BIANCA, *cit.*, p. 23; G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 64; A. BURDESE, *cit.*, p. 135; R. CALVO, *cit.*, p. 120; G. CAPOZZI, *cit.*, p. 188; L. CARIOTA FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 73; A. CICU, *cit.*, p. 92, per il quale è da ritenersi oltretutto «[...] che anche per la qualificazione giuridica del fatto non siano senz’altro da applicare le norme della legge penale, che non siano espressamente richiamate, e che esse valgano soltanto di sussidio all’interprete per la qualificazione civilistica del fatto»; L. FERRI, *op. ult. cit.*, p. 191; R. GIAMPETRAGLIA, *cit.*, p. 104; C. GIANNATTASIO, *cit.*, p. 61; A. S. MONOSI, *cit.*, p. 210; E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 108; G. MUSOLINO, *cit.*, p. 1299; NATALE, *op. ult. cit.*, p. 958, nt. 89; A. PALAZZO, *cit.*, p. 139; C. RUPERTO, *cit.*, p. 4; G. SALITO, *cit.*, p. 127.

<sup>97</sup> Se ne era altresì dedotto che, qualora il giudizio penale si fosse estinto in esito a prescrizione, amnistia o morte del reo (cfr. artt. 150 ss. c.p.), l’accertamento del fatto sarebbe comunque potuto avvenire in sede di giudizio civile (per tutti, R. OMODEI SALÈ, *op. ult. cit.*, p. 686); *contra*, però, U. SALVESTRONI, *Il problema dell’indegnità a succedere*, *op. cit.*, p. 176 e ID., *Della capacità di succedere. Dell’indegnità. Artt. 462-466 c.c.*, *op. cit.*, p. 85, per il quale, invece, «[...] la mancanza di ogni limitazione nella generica formula dell’art. 463 n. 1 c.c., il quale appunto dispone che l’indegnità non sussiste quando ricorre alcuna delle cause che escludono la punibilità, potrebbe autorizzare a ritenere che, ove per qualunque ragione non sussista il reato, anche in seguito ad amnistia, prescrizione etc., e conseguentemente non possa farsi luogo all’accertamento del giudice penale, non possa nemmeno sussistere la causa di indegnità prevista dallo stesso n. 1 dell’art. 463 c.c., con preclusione perciò ad ogni autonomo accertamento in sede civile».



dell'imputato a succedere»<sup>98</sup>; in ordine alla natura giuridica dell'indegnità – ove non si ritenga a priori, con animo rassegnato, ch'essa sia condannata a restare *insoluta quaestio*<sup>99</sup> – il congegno sospensivo codificato dall'art. 463-*bis* c.c. non parrebbe confortare la tesi dell'incapacità a succedere<sup>100</sup>, ma, al più, quella dell'esclusione *ex post*<sup>101</sup>, arduamente spiegandosi, altrimenti, la *voluntas legis* di “neutralizzare” la delazione in favore dell'indagato<sup>102</sup>.

Ove, però, al congetturale pessimismo della ragione si sostituisca per un attimo l'ottimismo della volontà e, assecondandola, ci si proponga di ricostruire in chiave orga-

---

<sup>98</sup> Previsione estesa all'applicazione della pena su richiesta delle parti, giusta l'inciso «si applica l'art. 537 bis» aggiunto – dall'art. 5, comma 3°, della legge n. 4/2018 – a chiusura del secondo comma dell'art. 444 c.p.p.

<sup>99</sup> Per un siffatto atteggiamento agnostico v., ante legge n. 4/2018, E. MOSCATI, *op. ult. cit.*, p. 98: «[...] di fronte ad una normativa che si rifiuta di parlare con chiarezza, la propensione per l'una o per l'altra soluzione finisce inevitabilmente per diventare una scelta di campo del tutto irrazionale, essendo rimessa agli umori ed ai personali convincimenti dell'interprete».

<sup>100</sup> Per M. VASCELLARI, *cit.*, pp. 575-576 si tratterebbe, in realtà, di una nuova ipotesi di esclusione *ex lege*: «[...] la situazione di sospensione è destinata o a cessare per proscioglimento o archiviazione oppure ad evolvere in esclusione dalla successione ai sensi dell'art. 463 c.c. È dubbia la valenza di tale testuale richiamo all'art. 463: nell'opinione ormai prevalente in dottrina e giurisprudenza, infatti, l'indegno *ex art. 463 potest capere sed non potest retinere*. Quindi l'indegno è un soggetto che ha capacità di succedere, può accettare l'eredità, ma può essere escluso dalla successione. Nell'ipotesi prevista dall'art. 463 *bis*, viceversa, far seguire al “congelamento” dei diritti successori operante *ex lege* (a prescindere da una sentenza costitutiva) nella fase della vicenda penale non ancora definita, una situazione di “*escludibilità*” ai sensi del richiamato art. 463 c.c., ma non di esclusione *ex lege* dalla successione del soggetto condannato in via definitiva (cui è equiparata l'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*) non appare rimedio adeguato e conforme alla *ratio legis*. Appare pertanto preferibile una interpretazione che legga il richiamo all'esclusione *ex art. 463 bis* quale *causa di esclusione ex lege* del condannato in via definitiva per i crimini ivi indicati (*non potest capere, alla stregua di una incapacità a succedere come già accade ai sensi dell'art. 609 novies c.p.*)». In verità al “congelamento” dei diritti successori, scaturente dalla sospensione, seguirebbe comunque – in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti – non già una mera “*escludibilità*” ad opera del giudice civile, bensì la definitiva dichiarazione d'indegnità da parte del giudice penale, giusta l'art. 537-*bis* c.p.p.; in tale prospettiva, il richiamo all'esclusione *ex art. 463 c.c.*, contenuto nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 463-*bis* c.c., potrebbe essere letto quale mera applicazione della neointrodotta disposizione del Codice di procedura penale.

<sup>101</sup> In questo senso la Relazione illustrativa alla proposta di legge Atti Camera n. 3772/2016, *cit.*, pp. 2-3, ove leggesi che «[...] l'indegnità a succedere di cui all'articolo 463 del codice civile, pur essendo operativa *ipso iure*, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione [...] la presente proposta di legge mira, quindi, a sospendere dalla successione l'indagato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge e ad escluderlo dalla successione in caso di condanna».

<sup>102</sup> V. anche F. OLIVIERO, *cit.*, p. 343, il quale rileva che qualora «[...] alla commissione del fatto integrante la causa di indegnità conseguisse *ipso iure* il venir meno della vocazione nei confronti del successibile, nelle more fra iscrizione della *notitia criminis* e definizione del giudizio egli sarebbe già sprovvisto del potere di adire l'eredità, sicché non vi sarebbe spazio alcuno per una “sospensione dalla successione» [...].».



## JUS CIVILE



nica (alla luce del combinato disposto degli artt. 463 e 463-*bis* c.c., nonché 537-*bis* e 444 c.p.p.) il microsistema dell'indegnità, ci si avvedrà che, in realtà, potrebbero profilarsi non più delle tre seguenti opzioni:

*i)* nei casi contemplati dall'art. 463-*bis* c.c. si avrà dapprima l'effetto sospensivo e, successivamente, nell'eventualità della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la dichiarazione d'indegnità pronunciata *ex officio* dal giudice penale, in applicazione delle nuove norme del codice di rito criminale;

*ii)* nelle altre ipotesi d'indegnità (*i.e.* non menzionate dalla disposizione di nuova introduzione) integranti reato non si concreterà la sospensione, ma l'*indignus* sarà comunque – come sub *i)* – dichiarato tale dal magistrato penale *ex artt.* 537-*bis* o 444 c.p.p.;

*iii)* nelle restanti fattispecie d'indegnità che non si prestano, indefettibilmente, ad una qualificazione criminosa (si pensi alla decadenza del genitore dalla responsabilità a mente dell'art. 463 n. 3-*bis* c.c.), ovvero in tutte le evenienze in cui, per qualsivoglia ragione, non possa addivenirsi alla condanna penale<sup>103</sup>, permarrà la *cognitio* – originariamente pressoché esclusiva, oggi invece sostanzialmente residuale – del giudice civile.

Non può, tuttavia, e in ultimo, sottacersi come alla lodevolissima *intentio* sottesa al nuovo istituto d'impedire, sia pur interinalmente, che il reo di crimini di tal fatta conseguiva (peraltro a detrimento delle istanze dei chiamati ulteriori) indebite locupletazioni dalla sua vittima, abbia fatto da contraltare una «formulazione tecnica non impeccabile»<sup>104</sup> della normativa, i cui silenzi e le cui ambiguità troppo nuocciono alla fluidità degli ingranaggi del meccanismo sospensivo.

---

<sup>103</sup> Per un esempio v. nt. 97.

<sup>104</sup> Questa la litote, e probabilmente l'eufemismo, di G. BONILINI, *op. ult. cit.*, p. 67.